



**Regione Toscana**

**Direzione Ambiente ed Energia  
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI  
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

**Riunione del 03/03/2023**

**Oggetto:** PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “*Progetto di coltivazione e ripristino della cava Castelbaito – Fratteta nel Bacino Monte Borla*”, ubicata nel Comune di Fivizzano (MS). Proponente: Marmi Walton Carrara S.r.l.

Il giorno 03 marzo 2023 alle ore 10:10 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la PO Ing. Valentina Gentili, delegata a presiedere la seduta dalla Responsabile del Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (di seguito Settore VIA) Arch. Carla Chiodini con Ordine di Servizio n. 5 del 20/09/2022, apre la riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), indetta e convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990, con nota del 20/01/2023 prot. n.35319, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) in oggetto, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati: Comune di Fivizzano (MS), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Provincia di Massa Carrara, Unione di Comuni Montana Lunigiana, ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara, Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione di Massa Carrara, IRPET, Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord, Gaia S.p.A. ed i seguenti Settori regionali: Tutela della Natura e del Mare, Autorizzazioni Uniche Ambientali, Genio Civile Toscana Nord, Tutela acqua, territorio e costa, Servizio Idrologico e Geologico, Logistica e Cave, Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio; è stato altresì convocato il Proponente Marmi Walton Carrara S.r.l. ai sensi della L. 241/1990.

Dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni oltre a quelle già pervenute durante le fasi di consultazione del pubblico effettuate, come di seguito riepilogato nel paragrafo dedicato alle osservazioni.

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

| <b>Soggetto</b>   | <b>Rappresentante</b>           | <b>Funzione</b> |
|---|---------------------------------|-----------------|
| Settore regionale Logistica e cave  | Dott. Antonio De Luca           | Delegato        |
| Settore regionale Tutela, Valorizzazione e Riquilificazione del Paesaggio | Arch. Domenico Bartolo Scrascia | Responsabile    |
| Settore regionale Autorizzazioni Uniche Ambientali                        | Dott. Davide Casini             | Delegato        |
| Azienda USL Toscana Nord-Ovest - Settore Ingegneria mineraria             | Dott.ssa Laura Maria Bianchi    | Delegata        |
| ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara                                     | Dott. Stefano Santi             | Responsabile    |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per                    | Arch. Marco Chiuso              | Delegato        |

Sono presenti in rappresentanza della Società Proponente il legale rappresentante Amedeo Boiardi e i consulenti Dott. Alberto Dazzi e Dott. Vinicio Lorenzoni.

E' inoltre presente la Dott.ssa Monica Casotti per ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara.

Sono infine presenti i seguenti funzionari regionali:

- Ing. Valentina Gentili e Ing. Diego Ferrara per il Settore VIA;
- Dott.ssa Manuela Germani per il Settore Tutela, Valorizzazione e Riqualificazione del Paesaggio;
- Dott.ssa Paola Ramacciotti per il Settore Tutela della Natura e del Mare.

Il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame (comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale) e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi da ricomprendere nel PAUR.

L'odierna riunione di CdS si svolgerà quindi secondo il seguente OdG:

- illustrazione dell'istruttoria condotta ai fini della pronuncia di VIA;
- confronto con il Proponente per eventuali chiarimenti necessari ai fini della VIA;
- confronto fra le Amministrazioni competenti al rilascio ed il Proponente, per eventuali chiarimenti necessari ai fini autorizzativi;
- definizione del calendario per la conclusione dei lavori della CdS.

Il Settore VIA passa quindi ad esporre l'iter amministrativo e l'istruttoria tecnica fin qui svolta.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- L.R. n. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;
- L.R. 30/2015 - *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”*;
- L.R. 35/2015 - *“Disposizioni in materia di cave”*;
- D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta”*;
- D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

#### **ISTANZA**

Con n. 6 pec acquisite al protocollo regionale nn. 0217487, 0217486, 0217485, 0217483, 0217484 e 0217482 del 26/05/2022, perfezionate in data 06/06/2022 con ulteriori n. 9 pec pervenute al protocollo regionale nn. 0229627, 0229626, 0229625, 0229624, 0229623, 0229622, 0229621, 0229620 e 0229619 la Società Proponente Marmi Walton Carrara S.r.l. (con sede legale in Via C. Battisti 135, Monzone, nel Comune di Fivizzano (MS); CF/PI 00606220457) ha richiesto l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del PAUR di cui agli artt. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e 73-bis della L.R. 10/2010 relativamente al *“Progetto di coltivazione e ripristino della cava Castelbaito – Fratteta nel Bacino Monte Borla”*, ubicata nel Comune di Fivizzano (MS).

Il progetto è sottoposto a VIA e pertanto a PAUR in quanto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 8, lettera i), denominata: *“cave e torbiere”*; tuttavia,

ricadendo parzialmente all'interno di aree naturali protette definite dalla L. 394/1991 e all'interno di siti della rete Natura 2000, è sottoposto a VIA ai sensi dell'art.6, comma 7, lettera b) del D.Lgs 152/2006.

Considerato inoltre che la cava Castelbaito Fratteta ricade integralmente nell'area contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane e che il nuovo piano di coltivazione prevede un quantitativo annuo di materiale estratto superiore a 30.000 metri cubi, ricorre, per il suddetto procedimento, la competenza regionale ai sensi dell'art. 45-ter, comma 3 della L.R. 10/2010.

Nell'ambito del PAUR, il Proponente ha richiesto, oltre al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), anche il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, riportate nella successiva tabella.

| <i><b>Titolo abilitativo</b></i>  | <i><b>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</b></i>                                   |
|---|---|
| Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ex art.16 L.R.35/2015;<br>Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;<br>Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ex art. 8, c.4 o c.6 L.447/1995, DPR 227/2011, D.P.R. 59/2013, D.P.G.R. 2/R/2014, D.G.R. 857/2013; | Comune di Fivizzano   |
| Esercizio delle competenze di cui al D. Lgs. n. 42/2004 per quanto concerne l'Autorizzazione Paesaggistica;<br>Verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art.28 c.4 D.Lgs.42/2004, artt.95-96 D.Lgs.163/2006;  | Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara |
| Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e L.R. 39/2000;<br>Nulla osta in area naturale protetta ex L. 394/1991, Norme istitutive e regolamentari delle aree protette;  | Parco Regionale delle Alpi Apuane   |
| Parere ai sensi della pianificazione di bacino ex artt. 65 e 67 D.Lgs. 152/2006   | Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale                               |
| Autorizzazione idraulica e concessione uso suolo (per opere ricadenti sul demanio idrico) ex R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, D.P.G.R. 42/R/2018, D.G.R.. 888/201, L.R. 77/2016   | Settore regionale Genio Civile Toscana Nord   |
| Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera ex art. 269, D.Lgs. 152/2006   | Settore regionale Autorizzazioni Uniche Ambientali  |

Il Proponente ha inoltre dichiarato che il progetto è conforme ai vigenti strumenti urbanistici e quindi non necessita di variante urbanistica.

Il procedimento comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) sui seguenti siti della Rete Natura 2000: ZSC "Monte Sagro" (codice IT5110006), ZSC "Monte Borla e Rocca di Tenerano" (codice IT5110008), ZPS "Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane" (codice IT5120015).

Il progetto ricade territorialmente nel Comune di Fivizzano (MC) e parzialmente nel Parco Regionale delle Alpi Apuane.

### **INQUADRAMENTO AUTORIZZATIVO**

Dalle informazioni acquisite agli atti dello scrivente Settore nelle procedure di VIA pregresse relative alla cava in esame, il Proponente risulta essere stata in passato autorizzata all'attività estrattiva con i seguenti atti:

- Determina n. 285 del 26/7/2008 del Comune di Fivizzano di autorizzazione all'attività estrattiva relativa alla cava Castelbaito-Fratteta;
- Determinazione n. 399 del 5/12/2016 del Comune di Fivizzano di proroga di due anni, fino al 31/12/2018 all'autorizzazione di cui al precedente capoverso;
- Determinazione n. 540 del 21/12/2018, con la quale il Comune di Fivizzano ha concesso lo slittamento dei termini di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva relativa alla cava Castelbaito-Fratteta rilasciata con la precedente determina n. 285 del 26/7/2008 e successiva proroga n. 399 del 5/12/2016, fino alla data del 3/11/2019 (coincidente con il termine di validità della PCA del Parco n. 22/2014);
- Determinazione n. 465 del 30/10/2019, con la quale il Comune di Fivizzano ha concesso alla Marmi Walton Carrara S.r.l. lo slittamento dei termini di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva della

cava denominata Castelbaito Fratteta rilasciata con atto n°285 del 26/07/2008 e successiva proroga atto n. 399 del 05/12/2016 fino alla data del 21/01/2021, termine di validità della PCA dell'Ente Parco n.22 del 31/10/2014 come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n°1274 del 21/10/2019;

- con nota del 03/10/2022, la società Marmi Walton Carrara S.r.l. ha comunicato di volersi avvalere della proroga di un anno ai sensi dell'art. 10-septies del D.L. 21/2022 relativamente all'Autorizzazione all'attività estrattiva.

### **ATTI PREGRESSI DI VIA**

Dalle informazioni acquisite agli atti dello scrivente Settore nelle procedure di VIA pregresse relative alla cava in esame, la cava in esame risulta essere stata sottoposta in passato a vari procedimenti conclusi con i seguenti provvedimenti:

- Determinazione n. 22 del 31/10/2014 del Parco Regionale delle Alpi Apuane che comprendeva altresì la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 15 bis della previgente L.R. 56/2000, il Nulla Osta del Parco ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/1997 e l'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/2000, con validità temporale di anni cinque con decorrenza dal 04/11/2014 (data della notifica dell'atto) e quindi con scadenza il 03/11/2019;
- Delibera di Giunta Regionale n.1274 del 21/10/2019, a conclusione del procedimento di proroga richiesto dalla società Marmi Walton Carrara S.r.l. in conseguenza della Sentenza del C.d.S. Sez. IV n. 823 del 22/2/2017, che annullava il periodo di sospensione determinato dalla Determinazione n. 19 del 30/10/2015 del Parco. Con la suddetta D.G.R. n. 1274/2019, la Regione Toscana (subentrata al Parco per sopravvenuta competenza in materia di VIA ai sensi della L.R. 10/2010) ha rilasciato una proroga di n. 477 giorni dei termini contenuti nel provvedimento di VIA, a partire dal 04/11/2019 fino al 22/1/2021, subordinatamente al rispetto delle ulteriori prescrizioni e raccomandazioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 15/10/2019 allegato alla delibera, in aggiunta a quelle già contenute nella Determinazione n. 22/2014 del Parco;
- Decreto Dirigenziale n.18668 del 19/11/2020 della Responsabile del Settore VIA regionale di archiviazione di un procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di attività di frantumazione mediante utilizzo di impianto mobile cingolato, nell'ambito del medesimo sito estrattivo, a seguito del ritiro dell'istanza da parte del Proponente successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'adozione di un provvedimento di esclusione del progetto dalla VIA;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1018 del 04/10/2021 di rilascio di una nuova proroga ex art. 57 della L.R. 10/2010 dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo di VIA n. 22/2014 del Parco, già prorogati con D.G.R. 1274/2019, per un periodo pari a 21 mesi, a partire dal 23/01/2021 fino al 22/10/2022, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria del 14/09/2021, in aggiunta a quelle già contenute nella precedente D.G.R. n. 1274/2019;
- Decreto Dirigenziale della Responsabile del Settore VIA/VAS regionale n. 7933 del 29/04/2022 di diffida, a conclusione di un procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) del D.Lgs.152/2006 per l'accertamento di presunte violazioni di alcune condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA sopra citati, con il quale è stato imposto alla Società Marmi Walton Carrara S.r.l. di adempiere;
- con nota del 03/10/2022 la società Marmi Walton Carrara S.r.l. ha comunicato di volersi avvalere della proroga di un anno ai sensi dell'art. 10-septies del D.L. 21/2022 relativamente alla proroga di VIA di cui alla D.G.R. n. 1018/2021. In riscontro, con nota 07/10/2022, il Settore VIA ha comunicato di prendere atto della suddetta volontà espressa dalla ditta, pur precisando che restava inteso che, essendo la suddetta proroga ex lege riferita a un atto su cui è pendente il presente procedimento sanzionatorio ex art 29, comma 2, lett c) del D.Lgs. 152/2006, la validità dell'atto in questione - e conseguentemente la sua proroga - fosse legata agli esiti del medesimo procedimento sanzionatorio;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1227 del 02/11/2022 di revoca del provvedimento di proroga di cui alla D.G.R. n. 1018/2021 a conclusione di un procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 a causa del mancato adeguamento ad alcune delle prescrizioni contenute nel suddetto Decreto di diffida e della reiterazione di violazioni già contestate nello stesso decreto con potenziale pericolo per l'ambiente; la D.G.R. n. 1227/2022 ne disponeva la trasmissione anche al Comune di Fivizzano, competente per l'Autorizzazione all'attività estrattiva, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 35/2015 e affinché venissero effettuati i ripristini ambientali indicati, ritenuti necessari in relazione alle criticità derivanti dal mancato adeguamento alla

diffida di cui al D.D. n. 7933/2022 e in considerazione del potenziale pericolo per l'ambiente venutosi a determinare, nonché per tutte le opere di messa in sicurezza correlate alla sospensione dell'attività estrattiva.

## **PROCEDIMENTO**

Il Proponente ha complessivamente versato la somma di €1.119,34 pari allo 0,5 per mille del costo delle opere da realizzare, quali oneri istruttori come da note di accertamento n. 24943 del 21/06/2022 e n. 25287 del 28/07/2022;

con nota prot. n. 235145 del 08/06/2022, il Settore VIA ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all'istanza ed ha richiesto di verificare la completezza della documentazione presentata necessaria al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza;

a seguito della suddetta richiesta, sono state acquisite le note da parte dei seguenti Soggetti:

- Settore regionale Autorizzazioni Ambientali, prot. n.243867 del 14/06/2022;
- Settore regionale Tutela della natura e del mare, prot. n.245583 del 15/06/2022;
- Settore regionale Genio Civile Toscana Nord, prot. n.53906 del 22/06/2022;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest, prot. n.257114 del 27/06/2022;

in esito alla verifica di completezza formale della documentazione e visti i contributi dei soggetti pervenuti, con nota prot. n.275928 del 08/07/2022 il Settore VIA ha richiesto al Proponente alcune integrazioni a completamento formale dell'istanza, che sono state depositate in data 27/07/2022 (prot. n.298122);

in esito alla verifica di completezza formale, in data 28/07/2022 è stato pubblicato sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;

il procedimento è stato, pertanto, avviato in data 28/07/2022;

in esito alla fase di consultazione sulla documentazione iniziale, è pervenuta n. 1 osservazione da parte del pubblico (Legambiente Carrara, prot. n. 332291 del 31/08/2022);

a seguito della nota del Settore VIA prot. n.300779 del 28/07/2022 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, sono stati acquisiti i pareri di:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n.324309 del 22/08/2022;

nonché i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara, prot. n.327225 del 25/08/2022;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest, prot. n.332472 del 31/08/2022;

e dei seguenti Settori regionali:

- Logistica e Cave, prot. n.328992 del 26/08/2022;
- Tutela della natura e del mare, prot. n.326866 del 24/08/2022;
- Autorizzazioni Uniche Ambientali, prot. n.322696 del 18/08/2022;
- Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n.340656 del 07/09/2022;

con nota prot. n.364073 del 26/09/2022 il Settore VIA, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto al Proponente integrazioni e chiarimenti;

con nota prot. n.405486 del 25/10/2022, il Proponente ha chiesto motivatamente, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, la sospensione dei termini per il deposito delle integrazioni richieste per un periodo pari a 45 giorni, che è stata accolta con nota prot. n.405866 del 25/10/2022 del Settore VIA;

in data 02/11/2022 è pervenuto anche il parere del Parco Regionale delle Alpi Apuane (prot. n.414971), che seppur pervenuto tardivamente, è stato tempestivamente trasmesso (con nota prot. n. 416744 del 02/11/2022) per opportuna conoscenza al proponente, affinché potesse tenerne conto nella predisposizione degli elaborati integrativi già richiesti;



con successiva nota assunta al protocollo regionale n.470844 del 05/12/2022 il Proponente ha chiesto motivatamente che la predetta sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste venisse estesa ai 180 giorni previsti complessivamente dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006. Tale richiesta è stata accolta con nota prot. n.473250 del 06/12/2022, rideterminando il termine per il deposito della documentazione integrativa richiesta al 24/04/2023;

la documentazione integrativa è stata depositata dal Proponente in data 11/01/2023, con n. 8 pec acquisite al protocollo regionale nn. 16243, 16686, 16699, 16653, 16744, 16746, 16747, 16777;

con nota prot. n 23579 del 13/01/2023, il Settore VIA ha formulato alla Provincia di Massa Carrara - Settore Viabilità una richiesta di chiarimenti circa la conclusione dei lavori di ripristino inerenti la S.P. 10, alla quale la Provincia ha dato riscontro con nota prot. n.9991 del 18/01/2023; acquisito il suddetto contributo della Provincia e ritenendo soddisfatti i presupposti di procedibilità dell'istanza, con nota prot. n.35319 del 20/01/2023, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito delle integrazioni, avviando la nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, ed a chiedere i pareri e i contributi tecnici istruttori agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente sulle integrazioni depositate;

in esito alla fase di consultazione sulle integrazioni, è pervenuta n. 1 osservazione da parte del pubblico (Legambiente Carrara, prot. n.58896 del 03/02/2023), della quale il Settore VIA ha comunicato al proponente con nota prot. n.63012 del 06/02/2023 l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale al fine di consentire le proprie eventuali controdeduzioni in merito;

con note acquisite al prot. regionale n. 80430 del 15/02/2023 e n. 81933 del 16/02/2023, il Proponente ha presentato ulteriore documentazione integrativa volontaria;

considerato che le suddette integrazioni volontarie contenevano alcuni elaborati in sostituzione, rettifica ed implementazione della documentazione integrativa già depositata in data 11/01/2023, il Settore VIA ha avviato una nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, provvedendo a pubblicare un nuovo avviso al pubblico e chiedendo, con nota prot.n. 82533 del 16/02/2023, ai Soggetti già interessati di tenere conto della suddetta documentazione nell'espressione dei pareri/contributi istruttori relativi alla compatibilità ambientale del progetto già richiesti ;

con nota acquisita al protocollo regionale n.86782 del 20/02/2023, il Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito all'osservazione pervenuta da parte del pubblico;

a seguito delle note prot.n. 35319 del 20/01/2023 e prot. n.82533 del 16/02/2023 del Settore VIA di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sulle integrazioni, sono stati acquisiti i pareri di:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n.39140 del 24/01/2023;
- Provincia di Massa Carrara, prot. n.0109203 del 01/03/2023;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, prot. n.110809 del 02/03/2023;

nonché i contributi tecnici istruttori di:

- Azienda USL Toscana Nord Ovest, prot. n.87457 del 20/02/2023;
- ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara, prot. 0114005 del 03/03/2023;

e dei seguenti Settori regionali:

- Logistica e cave, prot. n.96975 del 23/02/2023;
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio, prot. n.106858 del 28/02/2023;
- Genio Civile Toscana Nord, prot. n.106915 del 28/02/2023;
- Tutela della Natura e del Mare, prot. n.0113254 del 02/03/2023;

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati e contenenti dati personali, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

la documentazione tecnica complessivamente prodotta dal Proponente fino alla data odierna, risulta quindi essere quella pervenuta con le seguenti pec assunte ai protocolli regionali:

- n.n. 217487, 217486, 217485, 217483, 217484 e 217482 pervenute in data 26/05/2022 (documentazione iniziale);
- n.n. 229627, 229626, 229625, 229624, 229623, 229622, 229621, 229620 e 229619 pervenute in data 06/06/2022 (documentazione iniziale);
- n. 298122 del 27/07/2022 (documentazione richiesta a integrazione formale dell'istanza);
- n.n. 16243, 16686, 16699, 16653, 16744, 16746, 16747, 16777 del 11/01/2023 (documentazione integrativa richiesta);
- n. 80430 del 15/02/2023 e n. 81933 del 16/02/2023 (integrazioni volontarie).

### **DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO**

Il progetto prevede la prosecuzione della coltivazione della cava denominata Castelbaito-Fratteta, nel Comune di Fivizzano, a nord est del crinale di Monte Borla.

Il progetto prevede la coltivazione e il ripristino della cava Castelbaito-Fratteta, situata nel Bacino del Monte Borla, riportato nella scheda n. 4 del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 ed è stato presentato a seguito dell'approvazione del Piano Attuativo di Bacino Estrattivo (PABE) del bacino Monte Borla da parte del Comune di Fivizzano con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 17/07/2021.

Il Proponente nella documentazione depositata ha dichiarato inoltre che il programma di lavoro previsto dal Piano di coltivazione è coerente con gli *"Indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione della Valutazione d'Impatto Ambientale in materia di attività estrattive (L.R. 79/98)"* redatti dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, rientrando nella tipologia "A" ovvero *"Progetto di coltivazione o sua variante interna ad aree già coltivate, ovvero che non interessa aree vergini"*.

Il **progetto di coltivazione** prevede che la cava continui ad essere coltivata a cielo aperto utilizzando il tipo di macchinari già in uso, con tagli orizzontali realizzati con catena diamantata a secco e tagli verticali laterali e posteriori realizzati con filo diamantato. La coltivazione avverrà per bancate che, una volta staccate, verranno successivamente sezionate in volumi più piccoli. Le dimensioni delle bancate sono in funzione della fratturazione del giacimento e della potenza delle macchine operatrici. Il ribaltamento delle bancate, viene realizzato previa creazione di un letto di detriti alla base della stessa di dimensioni variabili, finalizzata a contenere ed attenuare la caduta delle porzioni rocciose da abbattere.

Le operazioni di taglio avvengono in presenza di acqua quando si usa il filo diamantato, mentre avvengono a secco con la tagliatrice a catena. Per evitare la dispersione delle polveri in fase di taglio è previsto l'impiego di un aspiratore.

Il progetto di coltivazione è temporalmente articolato in **due fasi**, ciascuna della durata di 5 anni ciascuno, per una durata complessiva di dieci anni, in conformità al periodo di validità del PABE in vigore.

A conclusione del primo quinquennio di attività il cantiere Fratteta si presenterà con un grande piazzale posto tra le quote 1.123,30 m, e quota 1.125,20 m, contornato sul lato ovest da gradoni residui posti a diverse altezze. Verso nord il piazzale di quota 1.125 m confinerà con un gradone irregolare con quota 1.157,40 m, e verso est verrà costruita la viabilità di raccordo tra quelle di comparto. Il Cantiere continuerà in questa fase ad essere sviluppato in direzione Nord Sud, rimanendo compreso ad est dal perimetro estrattivo e ad ovest dal rilievo che divide questo cantiere da quello di Castelbaito.

Il Cantiere Castelbaito presenterà invece una gradonatura più regolare con fronti orientati 35°N con due piazzali di lavorazione uno a quota 1.124 m, l'altro alla quota 1.146 m. I gradoni minori avranno una larghezza di circa 12 m, ad eccezione di quello posto più ad est, a monte del fabbricato di quota 1.164,20, che essendo un gradone residuo avrà una larghezza di 45,00 m. I gradoni avranno una altezza di circa 10 m nella parte ovest, riducendosi a 8,20 m tra le quote 1.156,0 e 1.164,20 m. Sul lato nord ovest verrà abbassata anche l'area a valle della corona rocciosa, attualmente in lavorazione compresa tra le quote 1.189 e 1.185 m, che verrà portata in forma regolare, eliminando quindi l'attuale irregolare gradonatura, fino alla quota 1.175 m.

Contemporaneamente alle attività di coltivazione verranno ridotti i depositi di derivati presenti in varie zone della cava, in particolare verrà ridotto il grosso deposito presente nel cantiere Castelbaito, posto sul lato estremo della cava, lato ovest, che è utilizzato come rampa di raccordo tra il piazzale attuale di quota 1.137 m ed il gradone di quota 1.189 m, lasciandolo per quanto necessario alla viabilità di raccordo, con il gradone

di quota 1175.0 m.

La successiva e conclusiva fase, di durata anch'essa quinquennale, comprende anche il **ripristino ambientale** finale. Durante tale fase il cantiere Fratteta verrà progressivamente abbassato il gradone posto più a nord che passerà da 1.123,0 m a 1.113/1.114,0 m. Il gradone superiore conserverà la quota 1.125,20 m, ma ad ovest di questa area verrà creato un gradone unico a quota 1.146,0 m e rimodellato il gradone superiore con quota 1.157,50 m. Nello stato finale avremo quindi quattro gradoni con le quote 1.114,70, discendente sino a quota 1.113,30, 1.125,20, 1.146,0 e 1.157,50. Il cantiere verrà quindi allargato verso ovest, con il gradone 1.146,0 m che contornerà quello inferiore di quota 1.125,20 m. Il cantiere Castelbaito manterrà complessivamente la stessa geometria della prima fase, con il ribassamento del piazzale principale di quota 1.126,0 m che verrà portato nella parte centrale a quota 1.115,60, verrà inoltre ampliato il gradone di quota 1.146,50 m e ad ovest di questa area il gradone di quota 1.175,0 m sarà portato a quota 1.165,0 m. Le viabilità di cava rimangono identiche a quella precedente, modificando solo una rampa tra la quota 1.126,0m e quella del piazzale finale di quota 1.115,60 m. In tale fase di coltivazione verranno recuperati i derivati di estrazione prodotti ed i depositi di detrito presenti a monte e valle dell'area dei servizi, sino ad incontrare l'ammasso roccioso sottostante.

**I volumi previsionali di scavo previsti** dal progetto risultano essere complessivamente quantificati in 592.271 m<sup>3</sup>, dei quali 345.824 m<sup>3</sup> estratti nella prima fase di coltivazione (cantiere Fratteta : 79.382 m<sup>3</sup> + cantiere Castelbaito: 266.422 m<sup>3</sup>) e 122.227 m<sup>3</sup> estratti nel secondo quinquennio di coltivazione (cantiere Fratteta: 122.227 m<sup>3</sup> + cantiere Castelbaito: 246.447 m<sup>3</sup>). Il Proponente nella documentazione depositata dichiara una resa percentuale per i blocchi di estrazione rispetto al totale del volume escavato pari 27,5% (nel SIA e nella Sintesi non Tecnica. Nel Documento sulla gestione dei derivati viene indicata una percentuale del 25%) ed una resa percentuale pari al 37,8% con riferimento al materiale complessivamente commercializzato (comprensivo di blocchi e dei derivati dei materiali di taglio e affini che si prevede di collocare sul mercato di settore).

A tal fine il progetto prevede l'installazione all'interno dell'area estrattiva di un frantoio mobile finalizzato alla frantumazione dei materiali lapidei di grande pezzatura favorendone la successiva commercializzazione.

Con specifico riferimento all'**allontanamento dei detriti accumulati nel tempo a seguito del completamento dei lavori di ripristino della S.P. 10**, si evidenzia quanto segue:

Nella richiesta di integrazioni prot. n. 364073 del 26/09/2022, il Settore VIA ha fatto presente che il perdurare dello stato di interruzione della viabilità S.P. 10, che risulta interrotta da anni e di cui nell'ambito dei precedenti procedimenti regionali di proroga di VIA rilasciati al proponente era stata dichiarata l'imminente entrata in esercizio, costituisce una criticità rilevante per il progetto in esame e pertanto risulta fondamentale addivenire quanto prima al collaudo della viabilità, a seguito del quale sarà possibile l'allontanamento dei materiali abbandonati in cava che risultano, dal punto di vista ambientale causa della maggior parte degli impatti evidenziati e/o evidenziabili.

E' stato chiesto pertanto al proponente di riferire lo stato attuale dei lavori di ripristino della strada, vista anche la convenzione, stipulata in data 11/07/2019 ed acquisita agli atti del procedimento di proroga conclusosi con D.G.R. n. 1274/2019, tra la Provincia di Massa Carrara e le società Marmi Walton Carrara Srl e Walton Carrara Successori Srl, per far sì che le stesse società provvedessero alla realizzazione dei lavori e con oneri interamente a proprio carico.

Nella nota assunta al protocollo regionale n.470844 del 05/12/2022 di richiesta che la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste venisse estesa ai 180 giorni previsti complessivamente dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il proponente ha addotto le seguenti motivazioni:

*“- La viabilità della strada Provinciale SP10 su cui debbono transitare i detriti del ravaneto presente a valle del sito estrattivo, non è ancora usufruibile, mancando il collaudo da parte del perito nominato dalla Provincia di Massa Carrara, in corso di esecuzione. Allo stato attuale quindi la società non è in grado di presentare un adeguato cronoprogramma dei lavori di asportazione dei detriti e quindi di rispondere compiutamente alle richieste formulate.*

*- L'assenza del collaudo impedisce la stipula del contratto di fornitura del materiale detritico con le società interessate al suo acquisto”.*



Nella documentazione integrativa depositata in data 11/01/2023, il proponente ha dichiarato che i lavori di sistemazione della S.P.10 sono conclusi, come attestato dal Direttore dei Lavori e che è imminente il collaudo della stessa da parte della Provincia di Massa-Carrara. La società si è fatta carico della esecuzione delle opere di messa in sicurezza e bonifica delle frane che incombevano sulla viabilità provinciale, ma non è responsabile per il collaudo delle opere e ancor meno della messa in esercizio della viabilità. L'imminente rilascio del collaudo delle opere consentirà la riapertura della viabilità e quindi il trasporto a valle dei derivati dei materiali da taglio e di parte del ravaneto. La società ha previsto, nel progetto presentato, la rimozione di parte del ravaneto incluso dal PABE nell'area definita RA, per un volume di 180.400 mc in banco, rapportando i volumi calcolati in mucchio con densità 2,0 ton/mc. Nel progetto si prevede di asportare il 53% del volume di ravaneto oggi presente a nord della cava, quindi di rispettare quanto previsto dal PABE nell'area RA. Viene fornita anche un'analisi di stabilità del ravaneto residuo, come richiesto dal PABE. Nei primi nove anni non si avrà alcun accumulo di materiale. Il calcolo della rimozione del detrito è stato eseguito prevedendo un numero di viaggi sulla viabilità per Monzone di sedici camion al giorno, ossia 32 passaggi, è stato valutato l'impatto conseguente sulla viabilità.

## **PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI**

- la Provincia di Massa Carrara, in riscontro alla nota del Settore VIA del 13/01/2023 di richiesta di chiarimenti circa la conclusione dei lavori di ripristino inerenti la S.P. 10, nella nota del 18/01/2023 ha comunicato quanto segue:

*"... si conferma che i lavori sui versanti sono terminati, la trasmissione della documentazione di variante è stata effettuata da parte della Marmi Walton Carrara srl nel settembre 2022, poi integrata a seguito di specifiche richieste, nel dicembre 2022 e da ultimo, recentemente, nei giorni scorsi. Il collaudatore da noi individuato ha indicato, tra le altre cose, che gli interventi di variante costituiscono, nella loro globalità un miglioramento della sicurezza stradale e mantengono le finalità di progetto dirette alla riapertura in sicurezza della viabilità, non modificando la tipologia degli interventi previsti, precisando che tra le opere complementari dovranno comunque essere posati i guardavia nelle aree di intervento 9 10 e 11 che la ditta ha dichiarato di avere già ordinato. Si sta inoltre provvedendo all'individuazione di alcune prove propedeutiche al collaudo delle opere. Tenuto conto di quanto sopra il collaudo potrà essere effettuato presumibilmente entro 30 giorni, salvo imprevisti. La revoca dell'ordinanza di chiusura potrà essere emessa subito a seguito del collaudo (entro 5 giorni), tenuto anche conto che questo Ente provvederà a breve al ripristino con asfalto a freddo di alcune criticità della pavimentazione stradale localizzate in tratti non previsti in convenzione".*

Nella successiva nota prot. n. 0109203 del 01/03/2023, la Provincia ha comunicato che *"... ad oggi, rispetto alla Ns precedente nota di gennaio si dà conferma della posa in opera dei guardavia e che l'Ente ha provveduto al ripristino con asfalto a freddo di alcune criticità della pavimentazione stradale localizzate in tratti non previsti in convenzione. Le operazioni di collaudo sono state avviate ma ad oggi non risultano ancora concluse e pertanto non è stata ancora emessa alcuna ordinanza. Pur presupponendo che ancora sia necessario un periodo di tempo dell'ordine di alcuni giorni, non se ne sa dare esatta quantificazione, dipendendo, tale conclusione, anche dall'attività del laboratorio individuato dalla Società Walton per la consegna degli esiti delle prove";*

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n.324309 del 22/08/2022, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza e della successiva completezza formale acquisita in data 27/07/2022 si è così espressa:

*"Si segnala che l'intervento in esame non è sottoposto a parere di questo ente.*

*Si ricorda tuttavia che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino F. Magra). Le eventuali fragilità e condizionamenti gravanti sull'area di intervento dovranno essere accertati dal proponente e verificati dall'autorità competente per il procedimento in corso mediante consultazione delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigenti, di seguito riepilogati:*

*In particolare, si rileva che:*

- Con riferimento al **PGRA** - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021-2027, l'area di intervento non è classificata a pericolosità da alluvione.

- Con riferimento al **PAI** - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del bacino del F. Magra, l'area di intervento ricade parzialmente in area classificata dal **PAI** come pericolosità da frana media PG2, per la quale si applica l'art. 13 comma 4 della Nda PAI Magra.

- Con riferimento al **PGA** - Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027, l'area di intervento interessa il **corpo idrico sotterraneo CORPO IDRICO CARBONATICO METAMORFICO DELLE ALPI APUANE (codice IT0999MM013)**, classificato in stato chimico buono e stato quantitativo buono, con obiettivi del loro mantenimento.

Pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si ricorda che, qualora sia previsto l'utilizzo di acqua superficiale o sotterranea per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici dell'attività, è dovuto il parere a questo ente previsto dall'articolo 96 del D. Lgs. 152/2006, da acquisirsi nel procedimento relativo al rilascio della relativa concessione idrica.

In particolare, si rileva che:

- Con riferimento al **PGRA**, l'area di intervento non è classificata a pericolosità da alluvione.

- Con riferimento al **PAI**, l'area di intervento ricade parzialmente in area classificata dal **PAI** come pericolosità da frana media PG2, per la quale si applica l'art. 13 comma 4 della Nda PAI Magra.

- Con riferimento al **PGA**, l'area di intervento interessa il **corpo idrico sotterraneo CORPO IDRICO CARBONATICO METAMORFICO DELLE ALPI APUANE (codice IT0999MM013)**, classificato in stato chimico buono e stato quantitativo buono, con obiettivi del loro mantenimento. [...]

Pertanto l'Autorità di Bacino indica le seguenti raccomandazioni:

| N. | Raccomandazioni  | note                        |
|----|--|-----------------------------|
| 1  | dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.   | raccomandazione da indicare |
| 2  | Si ricorda che, qualora sia previsto l'utilizzo di acqua superficiale o sotterranea per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici dell'attività, è dovuto il parere a questo ente previsto dall'articolo 96 del D. Lgs. 152/2006, da acquisirsi nel procedimento relativo al rilascio della relativa concessione idrica | rimando normativo           |

Le suddette considerazioni sono state confermate dall'Autorità di Bacino nel contributo tecnico istruttorio prot. n.39140 del 24/01/2023, formulato in merito alle integrazioni richieste dal Settore VIA e pervenute in data 11/01/2023;

- il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare, competente a esprimere gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale ricompresa nella VIA regionale ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n.1346 del 29/12/2015, nella nota acquisita al prot. n.245583 del 15/06/2022 durante la fase di verifica di completezza formale della documentazione allegata all'istanza, ha attestato la completezza formale della documentazione.

Nella nota acquisita al prot. n.326866 del 24/08/2022 con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza e della successiva completezza formale, ha richiesto che il Proponente integrasse lo Studio di incidenza depositato, fornendo:

“- una valutazione degli impatti in merito alle possibili interferenze dell'attività estrattiva con l'habitat 6170 e 9150 presenti in prossimità dell'area estrattiva che non sono stati presi in esame nello Studio di Incidenza. Approfondire altresì gli impatti legati all'attività estrattiva e al trasporto del materiale sull'habitat prioritario 6210\*, 8240\*, 6170, dal momento che dalle foto allegate alla relazione paesaggistica risulta la presenza di cumuli di detrito bordo strada in prossimità della viabilità esterna all'area estrattiva, dove possono essere presenti habitat di interesse comunitario, individuando le misure atte a risolvere le problematiche già evidenziate nel Decreto Dirigenziale n. 7933 del 29/04/2022.

- una valutazione degli impatti dell'attività estrattiva sul fosso Fratteta che dopo aver attraversato i siti natura 2000 ZSC Monte Borla e Rocca di Tenerano e la ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane, entra in contatto con il ravaneto per poi di nuovo attraversare i siti natura 2000 e definire le misure atte a risolvere le problematiche già evidenziate nel Decreto Dirigenziale n. 7933 del 29/04/2022 .

- dal momento che la presenza e funzionamento del frantoio mobile costituisce un impatto aggiuntivo sui Siti natura 2000 rispetto alla situazione attuale, fornire un'analisi approfondita degli impatti dell'attività di vagliatura e frantumazione dei detriti sulle specie ed habitat presenti nei siti Natura 2000 sia durante la fase di esercizio per la dispersione delle polveri e per il rumore sia a seguito del possibile accumulo della così

detta frazione fine nell'area di cava. In particolare, al fine di valutare l'impatto sulle specie faunistiche, effettuare un'analisi delle emissioni acustiche che tenga conto del fatto che la distanza minima del frantoio dal perimetro dei Siti Natura 2000 potrà variare da circa 75 m quando il frantoio sarà ubicato presso il Cantiere Fratteta a circa 120 m quando sarà ubicato presso il cantiere Castelbaito.

- fornire una valutazione complessiva, che tenga conto anche delle ricadute sulle componenti ambientali, a supporto della affermazione che per poter asportare il ravaneto occorre la presenza di un frantoio mobile da collocarsi all'interno dell'area estrattiva.

- individuare già nel Piano di Monitoraggio ambientale le misure di mitigazione da mettere in atto, se necessarie, in relazione al progetto di coltivazione in oggetto, prevedendone altresì un'implementazione, alla luce dei possibili effetti cumulativi (in particolare in relazione al transito di mezzi pesanti lungo la viabilità di arroccamento che attraversa Siti Natura 2000 e aree del Parco regionale delle Alpi Apuane), qualora dovessero entrare in attività le altre cave del Bacino del Monte Sagro Morlungo.

- presentare un piano che preveda già dal primo anno di escavazione interventi di ripristino ambientale, comprensivi degli interventi di riqualificazione naturalistica ed ecosistemica dell'area, in modo tale che al termine dei 10 anni, l'area interessata dall'attività estrattiva Bacino Monte Borla, Castelbaito Fratteta risulti ripristinata dal punto di vista ambientale. Dovrà essere allegato un cronoprogramma dettagliato, anche al fine di poter verificare lo stato di avanzamento del progetto di ripristino nel corso degli anni.

Si segnala infine che, per la tutela dei siti Natura 2000 di cui sopra, è importante che venga garantito il trasporto dei detriti a valle.”.

Nella successiva nota acquisita con nota prot. n.0113254 del 02/03/2023 lo stesso Settore, in riferimento alle integrazioni prodotte dal Proponente e, in particolare, contenute nel Documento B) *Valutazione di Incidenza ambientale* e nel Documento *Progetto di risistemazione del sito estrattivo Castelbaito-Fratteta* (art. 17 comma 1 lett. d – l.r. n°35/2015 e dpgr n°72/r/2015 art. 5) elaborato L rev.01, dopo aver esaminato le integrazioni riportate in relazione ai singoli punti rileva quanto segue:

- punto 1.

dato atto che viene riportata un'analisi degli habitat 6170 e 9150, permane la criticità relativa alla presenza del cordolo (cumuli di detriti derivanti dall'attività di escavazione quali scaglie, marmettola, terre) che corre parallelo alla viabilità nella maggior parte del tracciato e quindi in prossimità degli habitat di interesse comunitario 6210\*, 8240\* e 6170 e non è stata presa in alcuna considerazione la sua rimozione né quella dei cumuli lungo la strada.

Al riguardo si ricorda che tale problematica è stata oggetto di provvedimento di diffida (Decreto Dirigenziale n. 7933 del 29/04/2022) che al punto VII richiedeva “l'asportazione dei materiali fini e polverulenti lungo la viabilità di accesso alla cava, anche nel tratto che ad uso esclusivo, e dei cumuli di detrito di varia pezzatura, riscontrati sul lato a ridosso del versante e su quello verso valle”.

Nel complesso le mitigazioni avanzate dal proponente, riportate nella tabella 3, non si ritengono sufficienti; la limitazione della velocità dei mezzi pesanti non impedisce comunque la dispersione delle polveri derivanti da tali accumuli e gli eventi meteorici, come vento e pioggia, possono disperdere e dilavare a valle il materiale detritico.

- punto 2.

in merito al fosso Fratteta ad oggi la ditta non ha provveduto ad eseguire quanto richiesto dal provvedimento di diffida (Decreto Dirigenziale n. 7933 del 29/04/2022) e dalla lettura delle integrazioni non risulta alcun progetto definito e dettagliato di rimozione di tale criticità, né un cronoprogramma di attuazione degli interventi. Inoltre, le misure di mitigazioni proposte per evitare in futuro tale problematica non risultano sufficienti, poiché l'inquinamento del fosso deriva molto probabilmente dal dilavamento del ravaneto sovrastante da parte delle acque meteoriche e fintanto che il ravaneto non sarà asportato e l'area sottoposta ad un intervento di ripristino ambientale, tale criticità sarà presente.

- punto 3

Nelle tavole 5p e 6p del progetto revisionate, si riportano tre possibili localizzazioni del frantoio mobile, ma la valutazione non viene approfondita.

In particolare si afferma che l'impatto generato sulle entità faunistiche dalla sua introduzione, in termini di rumore, non sia significativo, pur a fronte della riconosciuta mancanza di studi sperimentali in merito.

Peraltro l'introduzione del frantoio mobile comporterebbe un incremento non del tutto trascurabile, a fronte di un valore del livello di rumore già superiore ai 50 decibel, valore di attenzione più restrittivo indicato da Reijnen R. (1995) e ISPRA (2011), in particolare per l'ornitofauna.

Per quanto riguarda l'emissione delle polveri derivanti dall'attività di vagliatura e frantumazione e il dilavamento dei cumuli e dispersione di inquinanti, non risulta sufficientemente definita la gestione dei cumuli ed il tempo di permanenza all'interno dell'area di cava (visto che si riporta che “verranno

allontanati dalla cava con regolarità, trasportandoli a valle giornalmente, dopo frantumazione, al massimo entro la settimana di produzione”)

In sostanza risulta assente un progetto per l'utilizzazione del frantoio mobile (come previsto anche dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PABE), che contenga informazioni dettagliate in merito a quantitativi e modalità di gestione dei detriti e del successivo allontanamento dei prodotti della frantumazione, con la previsione di apprestamenti per abbattere gli incrementi di rumore e di polveri e l'inserimento di specifici indicatori all'interno del piano di monitoraggio

- punto 4.

l'affermazione che per poter asportare il ravaneto occorre la presenza di un frantoio mobile da collocarsi all'interno dell'area estrattiva e che la sua introduzione comporterebbe una diminuzione sensibile del numero di viaggi dei mezzi pesanti, non risulta in effetti suffragata da dati oggettivi. Risulta assente un'analisi comparativa che prenda in esame tutte le diversi componenti ambientali, nelle due ipotesi (utilizzo-non utilizzo del frantoio).

In merito ai quantitativi di materiali detritici sembrano presenti alcune incongruenze tra i dati riportati nella documentazione trasmessa edcol in partiare:

- nello Studio di incidenza si riporta che “il rimodellamento del ravaneto comporterà l'asportazione di un volume di circa 243.200 mc in cumuli di detrito, che unito a quello prodotto annualmente come derivato dei materiali da taglio, 481.126 mc (267.292x2,7/2) in mucchio, significa che è necessario frantumare circa 724.326 mc di detriti, con una densità di 2t/mc. Considerando una efficienza del frantumatore al 75%, per la produzione di frantumato 15/120, significa che annualmente saranno prodotti circa 108.650 tonnellate (arrotondato). Questa quantità, calcolata a regime, verrà venduta come inerte e sarà utilizzata per definire il numero di viaggi da effettuare annualmente”

- nell'Elaborato C rev.01 “Progetto di coltivazione di ripristino e riqualificazione finale” si riporta che si interverrà asportando il ravaneto presente nel settore nord del giacimento, in modo da creare un ampio piazzale poco al di sotto delle quote di scavo finale. Il volume dei detriti ai lati della viabilità è stato stimato in circa 50.000 mc in mucchio. Per quanto riguarda il ravaneto a valle è stato considerato di asportarlo sino alla quota di 1.110 m, stimando di asportare 193.200 mc. Complessivamente verranno quindi recuperati 243.200 mc (193.200+50.000) in mucchio di materiale detritico già presente nel sito estrattivo, ossia circa 486.400 tonnellate in 10 anni di attività, considerando una densità media di 2t/mc, ossia circa 180.200 mc in banco.

“Il recupero dei detriti del ravaneto esistente e quelli presenti nel sito estrattivo comporterà l'asportazione di un volume di circa 180.400 mc in banco di detrito, che unito a quello prodotto annualmente come derivato dei materiali da taglio, 356.390 mc in banco, significa che è necessario frantumare circa 536.800 mc di detriti. Considerando una efficienza del frantumatore al 75%, per la produzione di frantumato 15/200 significa che annualmente saranno prodotti circa 40.200 mc (arrotondato). Questa quantità, calcolata a regime, verrà venduta come inerte e sarà utilizzata per definire il numero di viaggi da effettuare annualmente”.

- nell'Elaborato L-rev.01 (febbraio 2023) “Progetto di risistemazione del sito estrattivo” si riporta invece che “Si stima pertanto che nell'arco di validità del piano di coltivazione (10 anni) si provvederà all'asportazione di complessivi 185.000 mc di materiale detritico accumulato, di cui 135.000 mc accumulati nel ravaneto posto sul lato nord della cava e circa 50.000 mc accumulati all'interno del cantiere estrattivo Castelbaito-Fratteta. Si stima pertanto che vengano asportati circa 18.500 mc/anno di materiale detritico accumulato.”

- punto 5.

in merito ai possibili effetti cumulativi la risposta fornita non è suffragata da dati complessivi né dalla previsione di specifici monitoraggi, anche alla luce del fatto che, sulla base di quanto riportato nel PABE è prevista la riattivazione di una cava attualmente dismessa (Vittoria) ed è presente una cava attiva (Crespina II), anche se al momento non operativa e che per la cava in oggetto il numero di viaggi previsti sono legati non solo alle attività di coltivazione ma anche alla rimozione dei detriti accumulati nel corso degli anni

Alle misure di mitigazione già proposte nello Studio di Incidenza ambientale viene aggiunto unicamente il monitoraggio delle polveri (PM10), individuando nel Piano Monitoraggio Ambientale recettori sensibili negli abitati di Marciasio e Tenerano, attraversati dai camion che trasportano marmo e detriti a valle.

Non viene proposto alcun criterio di monitoraggio degli effetti cumulativi legati in particolare ai trasporti, sugli habitat e le specie presenti nei Siti Natura 2000 attraversati e le relative misure di mitigazione

Tra l'altro, a fronte dell'affermazione che l'impatto cumulativo verrà notevolmente ridotto grazie all'adeguamento della strada che scende sul versante nord delle Alpi Apuane e conduce verso il paese di Monzone, alla data attuale non è chiaro se sia effettivamente utilizzabile né l'eventuale tempistica per la sua apertura

- punto 6.

il Progetto di risistemazione non tiene in debita considerazione che alla fine delle attività previste all'interno di un piano di coltivazione deve essere garantito un adeguato ripristino ambientale attraverso una serie di interventi che dovrebbero svilupparsi il più possibile contemporaneamente all'attività estrattiva ed in ogni caso che, fin da subito, le modalità di escavazione devono essere adeguate e coerenti con le successive azioni di risistemazione. Il Piano non risulta in effetti strutturato sulla base di un reale e verificabile cronoprogramma che, a partire dal primo anno, indichi in modo chiaro e puntuale le azioni di risistemazione ambientale e le successioni temporali e localizzative degli interventi, al fine di poterne verificare lo stato di avanzamento negli anni e di impostare in modo adeguato e coerente le attività di escavazione previste.

La stessa L.R. 35/2015 afferma che "Art. 24 Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale 1. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al comune ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori".

Dall'esame della documentazione si rileva inoltre che il recupero del ravaneto, (posto sul limite nord della zona di coltivazione e che lambisce i Siti Natura 2000 ZSC Monte Borla e Rocca di Tenerano e ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane), avviene, a partire dal primo anno, asportando solo una parte (53%).

Rimane pertanto una porzione di ravaneto, gravante sul Fosso Fratteta, che potrebbe determinare, se non sottoposta ai necessari interventi di stabilizzazione e rinaturalizzazione, un percolamento dei fanghi ed un inquinamento di marmettola nel fosso (come verificatosi fino ad oggi)

Inoltre, come si desume dal cronoprogramma di ripristino ambientale contenuto nell'Elaborato L-rev.01-febbraio 2023, la maggior parte delle attività riportate, come il rimodellamento morfologico, la creazione di un invaso per accumulo di acqua per la fauna selvatica, la messa in sicurezza dei fronti residui, il ripristino vegetazionale, il monitoraggio vegetazione, come pure diversi interventi di rifunzionalizzazione delle aree di cava (realizzazione di una palestra di roccia, terrazze panoramiche, aree per tende e camper etc.) saranno eseguite solo nel caso in cui sia prevista la dismissione delle attività. A parte il fatto che se il rimodellamento morfologico non venisse attuato, non risulta chiara la destinazione dei 73.000 mc in banco destinati a questo dal "Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione", la realizzazione del programma di risistemazione ambientale viene di fatto solo ipotizzata.

In merito al ravaneto che si prevede di asportare, per il quale dalle tavole Tav. 10 p e Tav. 12 p sembrerebbe non fossero previste opere di riqualificazione ambientale, (si indica infatti l'asportazione parziale del materiale detritico e ricolonizzazione spontanea della vegetazione), si ritiene che debba essere garantito in ogni caso il rimodellamento morfologico e la riqualificazione naturalistica.

Si rilevano inoltre molte perplessità in merito a quanto riportato nelle Integrazioni allo Studio di incidenza, in relazione sia al rimodellamento morfologico proposto dalla Ditta a partire dal nono anno che al ripristino vegetazionale, a partire dal decimo anno di attività, entrambi per la durata di due anni (azioni sempre condizionate alla dismissione delle attività); aver limitato gli interventi di ripristino vegetazionale all'ultimo anno di attività è in palese contrasto con ogni logica di buona pratica.

Il rimodellamento morfologico, gli interventi di piantumazione di essenze erbacee ed arbustive, la regimazione delle acque, generalmente prevedono fasi di realizzazione complesse, che si sviluppano su più anni. Non è possibile procedere alla piantumazione senza aver eseguito una rimodellazione e una conseguente preparazione dei suoli. Occorre infatti prevedere una serie di passaggi agronomici al fine di favorire la fertilità dei suoli e l'attecchimento delle essenze, pena il fallimento degli interventi peraltro in un'area posta a oltre 1.000 metri di quota, con lunghi mesi invernali di neve e strade inaccessibili che non permettono di sfruttare per tali azioni tutti i mesi dell'anno.

A riprova di tale analisi, anche nel "Progetto di risistemazione del sito estrattivo – Elaborato L-rev01" ed in particolare ai capitoli 2.6.3 Tempi e fasi del recupero vegetazionale (progetto a 5 anni) e 4.6.3 Tempi e fasi del recupero vegetazionale (progetto a 10 anni) vengono individuati e descritti tempi e modi di tale recupero nell'arco di 5 anni

Si rileva inoltre che al progetto di risistemazione del sito estrattivo sono allegati elaborati grafici, relativi al progetto a 5 e a 10 anni, riportando per ambedue un identico cronoprogramma (dal 2023 al 2033 e quindi al 2037 con il monitoraggio) ed un computo metrico che differisce esclusivamente per quanto riguarda la voce relativa ad Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, che nel caso del progetto a 5 anni ammonta a 169.955,81 euro e nel caso del progetto a 10 anni ammonta a 179.868,41 euro. Inoltre si segnala che nella cartografia del Progetto a 10 anni non risulta riportata in legenda la destinazione d'uso di parte delle aree occupate dal ravaneto.

Si fa presente infine che gli interventi di un piano di risistemazione ambientale dovrebbero mirare, per quanto possibile, al ripristino della morfologia naturale e degli habitat preesistenti, più che ad una fruizione turistica abbastanza estranea al contesto ambientale (terrazza panoramica, area di campeggio, area

camper) che non sembra in effetti tenere conto dei peculiari valori naturalistici e paesaggistici. Il progetto di risistemazione dovrebbe altresì tenere conto anche del degrado determinato dall'attività estrattiva nel contesto limitrofo, con particolare riferimento alle aree boscate che sono state interessate dallo scarico del materiale detritico.

Tenuto conto inoltre che le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PABE prevedono :

- comma 8 dell'art. 22 "Gestione e tutela dei ravaneti" riporta che : "Previo assenso del Parco delle Alpi Apuane, può essere consentito l'utilizzo di frantoi mobili, per ridurre il volume trasportato a valle, quindi ridurre il numero dei trasporti a valle e separare i materiali per granulometria per rendere più efficace il ripristino ambientale. L'utilizzo dei frantoi mobili può essere consentito dietro presentazione di un progetto con la definizione dei quantitativi di materiale da frantumare e dei tempi di realizzazione dell'intervento. Per contenere l'emissione delle polveri ed evitare la dispersione dei fanghi è necessario che i cumuli di materiali siano mantenuti costantemente umidi, coperti in caso di forte vento e sia predisposto un sistema di raccolta e trattamento delle AMD. La possibilità di utilizzo dei frantoi mobili deve essere verificata a livello di valutazione paesaggistica di uno specifico progetto di coltivazione e risistemazione per una nuova autorizzazione."

- comma 1 dell'Art. 24. "Progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale 1. Il progetto di risistemazione per messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell'area di escavazione, parte integrante del piano di coltivazione, deve essere strutturato per fasi operando la massima contestualità possibile tra coltivazione e ripristino.

- comma d) dell'art.31 "Mitigazione e compensazione degli effetti (convenzionamento)" l'Obbligo di riqualificazione dei ravaneti non rinaturalizzati . "Il rilascio della nuova autorizzazione è soggetta alla presentazione obbligatoria del progetto di riqualificazione delle aree coperte dai ravaneti delle aree cartografate come RA nel PABE, il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato alla presentazione del relativo progetto. In particolare per il Bacino Monte Borla, la fase di nuova autorizzazione della cava Castelbaito-Fratteta deve essere accompagnata da un progetto di riqualificazione ambientale dell'area RA, posta immediatamente a nord dell'area Ec, in coerenza con l'Elaborato C. Tale progetto potrà essere inserito nel progetto di risistemazione e l'area da ripristinare potrà essere estesa a seguito di approfondimenti progettuali."

In conclusione, il Settore conclude che: "... oltre a rilevare alcune contraddizioni ed elementi poco chiari negli elaborati che compongono il progetto (in particolar modo per quelle parti relative a quantitativi e gestione dei ravaneti esistenti e dei nuovi detriti di escavazione ad al Piano di risistemazione), si ritiene che le integrazioni trasmesse **non abbiano completamente ottemperato a quanto richiesto nel precedente contributo istruttorio, per cui ad oggi non risulta possibile escludere incidenze significative degli interventi sui siti Natura 2000 presi in esame nello Studio di Incidenza (ZSC IT5110008 Monte Borla – Rocca di Tenerano, ZSC IT5110006 Monte Sagro, ZPS IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Apuane);**

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane, nel contributo istruttorio prot. n.414971 del 02/11/2022, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza e della successiva completezza formale acquisita in data 27/07/2022, si è così espresso:

"Il progettista dichiara di aver eseguito prove con traccianti negli anni passati, da cui risulta l'assenza di connessione idrogeologica con le sorgenti a valle del sito estrattivo, dichiara inoltre che sono assenti cavità carsiche a valle e che quelle a monte non interessano la cava. Durante un sopralluogo del comando Guardiaparco, nel mese di dicembre 2021, è stata rilevata la presenza nel piazzale del cantiere Castelbaito di una cavità carsica venuta alla luce durante la coltivazione e non dichiarata.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei detriti prodotti con le attività di coltivazione, il progettista dichiara che i cumuli dei derivati saranno allontanati a pochi giorni dalla loro produzione, il proponente dovrà dimostrare che tale allontanamento sia effettivamente attuabile in quanto al momento non risulta esistere la possibilità di trasporto del materiale inerte, mancando la viabilità percorribile dai camion; non risulta ancora effettuata la chiusura dei lavori sulla strada provinciale.

Lo stesso può dirsi per il materiale detritico presente ovunque in abbondanza: sui piazzali di cava, sui lati delle strade di cava, nei ravaneti, che doveva essere già stato allontanato negli anni passati e che invece ha subito un ulteriore incremento. L'introduzione di un frantoio non risolve il problema e sicuramente costituisce un incremento degli impatti sia in termini di emissioni pulverulente e acustiche sia per il fatto che la frazione fine verrà lasciata in sito non avendo un mercato.

Il progetto di ripristino ambientale dovrà essere rivisto nell'ottica di iniziare gli interventi, e segnatamente quelli relativi all'allontanamento del detrito, contestualmente alla coltivazione e non nei termini di 5 o 10 anni previsti. A tal fine dovrà essere presentato un cronoprogramma relativo al ripristino ambientale e alla asportazione dei detriti".



Il suddetto parere del Parco, seppur pervenuto tardivamente, è stato tempestivamente trasmesso dal Settore VIA (con nota prot. n. 416744 del 02/11/2022) per opportuna conoscenza al proponente, affinché potesse tenerne conto nella predisposizione degli elaborati integrativi già richiesti.

Sulla documentazione integrativa pervenuta in data 11/01/2023 dal Proponente, il Parco non ha fatto pervenire un ulteriore parere;

- ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara, nel contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n.327225 del 25/08/2022, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza e della successiva completezza formale acquisita in data 27/07/2022, dopo aver effettuato le proprie valutazioni in relazione ad aspetti progettuali e ambientali, ha richiesto al Proponente una serie di integrazioni e chiarimenti in riferimento agli aspetti ambientali trattati, che sono stati avanzati al proponente nella richiesta del 26/09/2022 del Settore VIA.

Nel successivo contributo istruttorio prot. n.0114005 del 03/03/2023, con riferimento alle integrazioni prodotte dal Proponente, ARPAT comunica quanto segue:

#### *Aspetti progettuali*

1. *Si prende atto di quanto rappresentato dal progettista che fornisce informazioni utili a chiarire i dubbi avanzati da questo Settore in merito ai due dati di resa riportati negli elaborati originali.*

2. *In merito alla questione relativa alla presenza del frantumatore in area di cava prendiamo atto delle Delibere del Parco Regionale Alpi Apuane che indicano la “.....possibilità di utilizzare in cava frantoi mobili per la gestione dei detriti prodotti dalla coltivazione o rimozione di ravaneti esistenti, per la durata massima di 5 anni e nel caso di un progetto pilota da realizzarsi nel Comune di Fivizzano...”. La necessità di una postazione fissa avanzata da questo settore derivava dalla necessità di poter gestire le emissioni di polveri e di contenere le emissioni sonore prodotte durante l'attività di frantumazione. Questo settore concorda con il proponente relativamente al fatto che lo spostamento dei materiali in ragione dello spostamento del frantumatore costituisce un costo maggiore per l'azienda nonché un problema ambientale legato al maggior numero di emissioni dovute agli spostamenti all'interno del perimetro di cava. Rimangono comunque le problematiche legate alla emissione di polveri e alle emissioni sonore e pertanto si chiede al proponente di valutare la possibilità di posizionare il frantumatore in un numero contenuto di postazioni fisse che potranno essere utilizzate con l'evoluzione del cantiere. In queste postazioni dovrà essere garantito il contenimento delle acque utilizzate per l'abbattimento delle polveri, attraverso opportune modalità che il proponente ha già comunque descritto, e l'abbattimento delle emissioni sonore eventualmente dannose che saranno determinate a seguito della campagna di misurazione che il proponente stesso si è impegnato ad effettuare. Va da sé, per concludere, che l'utilizzo del frantoio mobile ai sensi delle delibere dell'Ente Parco è strettamente limitato al cantiere della Castelbaito-Fratteta ossia in uno dei due siti ove sono previsti progetti sperimentali. Qualora il frantumatore fosse posizionato in prossimità di recettori sensibili, anche occasionali, dovranno essere garantite tutte le misure di mitigazione del rumore e di limitazione dell'emissione delle polveri.*

3. Acque Meteoriche Dilavanti. *Il proponente ha indicato di aver revisionato il documento “Elaborato F” sulla scorta delle richieste avanzate da ARPAT. Il documento è stato esaminato e si richiedono i seguenti ulteriori chiarimenti:*

- Area impianti: *non risulta chiaro se esiste o meno un'area servizi in quanto a pag. 6 il tecnico dichiara che data la conformazione della cava e le dimensioni della zona di coltivazione attiva è praticamente impossibile distinguere un'area servizi, intesa come piazzale e viabilità permanenti, da quella di coltivazione attiva, in quanto le strade vengono realizzate su superfici oggetto di tagli futuri e quindi non è possibile separare le acque AMPP dalle AMD; conseguentemente tutte le acque vengono fatte convogliare in ampi bacini indicati nelle Tav A1 ed A2 con le sigle FT e CB. In sostanza tutte le acque ricadenti sull'area di coltivazione vengono raccolte e trattate e successivamente impiegate per il taglio dei materiali ornamentali, senza quindi fare alcuna distinzione tra AMPP e AMSP. Durante le ore di lavoro in caso di piogge poco persistenti o discontinue le attività non saranno arrestate e quindi tutte le acque meteoriche ricadenti sui due bacini mescolandosi con le acque industriali sono trattate come queste ultime. A fine ciclo lavorativo i bacini sono ripuliti dalla marmettola, contenuta con rilevati mobili non dilavabili, da fanghi e le pozze di acque residue vengono prosciugate mandando le acque nelle cisterne. A pag.12 invece afferma che nella tavola A3 delle AMD viene individuata l'area di servizio, in cui sono ubicati la cisterna del gasolio, i cassoni di raccolta dei rifiuti ed i box utilizzati dalle maestranze. Il*

fabbricato in muratura, utilizzato come officina è distante dalla zona servizi; in esso sono contenuti i fusti degli oli, le parti di ricambio e le attrezzature minute necessarie per la manutenzione dei mezzi.

Si richiede di indicare nella relazione le quote alle quali sono realizzate l'area servizi e il fabbricato in muratura utilizzato come officina. Per il fabbricato in muratura si richiede di specificare la superficie sulla quale vengono conservati gli oli lubrificanti e le parti di ricambio necessarie per la manutenzione dei mezzi.

Le cisterne del gasolio, dotate di vasca di contenimento e tettoia in metallo, sono posizionate su un basamento di cemento con inclinazione verso un punto di accumulo e collegate, attraverso una tubazione, ad un disoleatore e quindi una vasca di raccolta delle acque. Le acque che ricadono sul basamento di cemento, e che possono dilavare tracce di carburante, sono quindi mandate al disoleatore e poi raccolte nella vasca di contenimento. Ogni zona di lavoro dispone di una cisterna di contenimento del gasolio. Nell'area di servizio, accogliendo la richiesta di ARPAT, verrà creata una piazzola in cemento su cui verranno sistemate due cisterne di gasolio e i cassoni di raccolta dei rifiuti, oggi presente sul rilevato a nord della zona servizi. La piazzola verrà costruita con una pendenza verso un punto di raccolta, in cui verrà posto un pozzetto e collegato al disoleatore ed alla vasca di recupero delle acque. La piazzola sarà contornata su tre lati da un muretto di contenimento per impedire che le acque fuoriescano. Per l'officina non è prevista alcuna modifica: è costituita da un fabbricato in muratura in cui sono conservati gli oli lubrificanti, le minuterie e le attrezzature di lavoro. Di fronte al fabbricato è presente un'ampia zona pianeggiante in cui avviene sempre la manutenzione dei mezzi; prima di eseguirla viene steso un telo impermeabile sotto i mezzi per raccogliere eventuali perdite di olio. Nel locale officina sono conservati i materiali oleoassorbenti da utilizzare in caso di sversamento accidentale. L'operazione di manutenzione, in considerazione della realizzazione di un'area impermeabilizzata dotata disoleatore dovrà essere effettuata su quest'ultima, in quanto la previsione effettuata dal progettista non garantisce una tutela adeguata dell'ambiente da possibili contaminazioni da idrocarburi.

- Bacini di raccolta acque (FT - CB). Nella fase finale di progetto, rappresentata dalle Tav. A3 e Tav. A2, questi bacini hanno forme, dimensioni e quote diverse. Inoltre si segnala che, in entrambe le tavole, manca l'indicazione dei sistemi di trattamento delle acque (S) e i collegamenti tra i bacini di raccolta, il sistema di trattamento e i serbatoi di stoccaggio delle acque. Occorre che venga fatta chiarezza in merito e si chiede di specificare in relazione il numero di impianti di trattamento (S) che la ditta possiede o che prevede di utilizzare durante la conduzione della cava.

- A pag. 11 viene dichiarato che per la prevenzione dell'inquinamento delle AMD si terranno puliti i piazzali, asportando lo strati di polvere che può accumularsi, e compattando il sottofondo con il passaggio dei mezzi dopo avere inumidito la superficie, così da creare un substrato compatto e con scarse terre dilavabili. I piazzali devono essere tenuti puliti; non è consentito bagnare i piazzali poiché in questo modo si favorisce la dispersione dei materiali fini e del fango. Le eventuali fratture individuate durante il taglio e a seguito delle operazioni di pulizia dei piazzali dovranno essere immediatamente cementate.

- Il tecnico dichiara che l'impluvio Fratteta, presente ad est della zona di coltivazione, è un fosso con circolazione idrica assente o stagionale, asciutto in assenza di precipitazione e privo di ogni forma di vegetazione ripariale o di fauna macrobentonica; pertanto non ritiene possibile definire una funzionalità fluviale significativa, risultando non applicabili eventuali controlli secondo le modalità IBE ed IFF. Le informazioni contrastanti a quelle appena riportate (vedasi punto 11) portano a pensare che il fosso Fratteta sia comunque sede di circolazione idrica in quanto viene indicato di dover "...tagliare le piante cresciute..." e viene anche evidenziato che "...che per impedire alle AMD, provenienti dai versanti OSO che contornano l'area di coltivazione di entrare nell'area attiva, queste sono raccolte lungo la viabilità di accesso al cantiere e fatte convogliare nell'alveo del fosso Fratteta...". Alla luce di quanto appena riportato si rende necessario chiarire la situazione del fosso Fratteta e qualora effettivamente impossibile predisporre un piano di monitoraggio che non si limiti ad una valutazione della qualità delle acque, ma contempli anche parametri di tipo biologico.

Si prende atto che le acque di lavorazione e quelle meteoriche ricadenti nell'area di coltivazione attiva vengono raccolte formando delle barriere con materiali non dilavabili (griglie in ferro e teli di nylon) attorno alla zona di taglio e convogliate con pompe ai sacchi filtranti posizionati nelle adiacenze delle zone di lavoro.

#### Aspetti Ambientali

4. Problematica relativa al monitoraggio delle polveri. Le informazioni presentate scongiurano eventuali problematiche legate all'emissione di polveri per il recettore più prossimo alla cava, che peraltro risulta

nella disponibilità della stessa Società. L'altro recettore indicato da questa Agenzia è effettivamente distante dalla cava stessa.

5. Monitoraggio ambientale impatto area ZSC. Il proponente indica di effettuare un monitoraggio ambientale avente frequenza annuale della componente biodiversità. Il monitoraggio proposto prevede l'osservazione dello "stato fitosanitario" e il "tasso di mortalità e/o infestazione" delle specie chiave. Si chiede che i risultati del predetto monitoraggio siano rappresentati sotto forma di trend evolutivo finalizzato a verificare il miglioramento o il peggioramento dei due indici oggetto di osservazione, e comunicati con cadenza annuale agli Enti predisponendo azioni correttive in caso di peggioramenti.

6. Problematica relativa all'impatto sulla matrice atmosfera derivante al trasporto dei materiali. Questo settore valuta positivamente le informazioni fornite e ritiene apprezzabile la proposta di valutare l'impatto della qualità dell'area, particolarmente riferita all'emissione di polveri sottili, nell'abitato di Monzone attraverso una campagna di rilevazione periodica. Si ritiene che la periodicità della rilevazione debba essere semestrale, con una campagna nella stagione estiva ed una nella stagione invernale, fino al completo allontanamento dei detriti ad oggi presenti, successivamente la frequenza potrà divenire annuale. La valutazione dovrà prevedere anche la conta e la tipologia degli automezzi (esempio: autobus, camion con detriti, autoveicolo, moto, etc) che transitano da Monzone durante il periodo di osservazione, correlando le misure istantanee effettuate al transito dello specifico veicolo. Le risultanze dovranno essere riportate anche sotto forma di trend.

7. Problematica relativa alla rimozione dei ravaneti. Il proponente sottolinea che verranno rimossi esclusivamente ravaneti recenti/moderni, ossia non rinaturalizzati e contenenti un elevato quantitativo di terre e frazioni fini, caratteristiche queste che determinano una minor permeabilità, una maggior suscettibilità all'inesco di colate detritiche e un maggior inquinamento perché marmettola e terre, dilavate dalle acque, possono intorbidire sia le acque superficiali, sia l'acquifero, sia le sorgenti; pertanto la loro rimozione determinerà un effetto positivo anche sulla circolazione idrica superficiale. Si richiede alla ditta di indicare puntualmente quale accorgimenti intende mettere in atto per contenere il più possibile l'emissione di polveri durante la rimozione dei suddetti ravaneti. Si chiede inoltre se i bacini di contenimento delle acque meteoriche siano in condizione di sopportare anche le eventuali acque che non saranno trattenute dai ravaneti.

8. Gestione delle AMD, AMDC e bacini di raccolta. È stata presentata la Tavola A3 relativa allo stato fine seconda fase e AMD non interferenti con area estrattiva e il documento Elaborato F - Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti. Il consulente dichiara che dai versanti OSO che contornano l'area di coltivazione le acque scorrono sulle superfici naturali e sono raccolte lungo la viabilità di accesso al cantiere e fatte convogliare nell'alveo del fosso Fratteta che passa ad E-NE dell'area di cava. Non risulta chiaro se le acque scorrono nell'ambito del sedime della strada oppure affluiscono in canalette poste perimetralmente alla strada. Queste acque non raggiungono l'area di coltivazione e quindi non vengono raccolte e trattate, lasciandole convogliare verso l'impluvio naturale. Nella Tavola 3 AMD viene riportato il reticolo idraulico del DCR81\_2021, in cui si evidenzia che solo due dei quattro reticoli, individuati dalla Regione Toscana e che interessano l'area di cava iniziano esternamente ad essa. Questi due reticoli attraversano la strada di arroccamento prima di raggiungere l'area di cava; quindi saranno intercettati a monte della strada con una cunetta aperta, priva di griglia e fatte confluire esternamente alla zona di coltivazione. Come richiesto verrà installato un pozzetto prefabbricato di calma per far decantare i fanghi raccolti dalle acque. Le acque che invece ricadono sul versante a nord della zona di coltivazione o sull'area di coltivazione, ma esternamente alla zona di coltivazione attiva, vengono fatte confluire in ampi bacini di raccolta ottenuti tagliando la roccia per creare delle zone a quote più basse. Nelle Tav. A1 e A2 (documentazione originaria) i bacini di raccolta della cava Fratteta e di Castelbaito sono indicati con FT e CB. I due bacini sono stagni in quanto non sono presenti fratture aperte sui piazzali e il rilevato verso nord è praticamente una diga in terra che consente alle acque di ristagnare. Le acque raccolte a fine di ogni evento piovoso vengono pompate nelle cisterne di raccolta delle acque di lavorazione chiarificate, costituiti da serbatoi metallici indicati nelle tavole con la sigla A. I due bacini sono facilmente raggiungibili dai mezzi d'opera che possono effettuare la rimozione del fango; il fango raccolto viene messo all'interno di cassoni in ferro e inviato a discarica con lo stesso codice CER della marmettola. Le operazioni di verifica della tenuta dei bacini di raccolta delle acque sono definite in un ordine di servizio, OSI amd2022, che specifica le modalità di controllo e le operazioni da eseguire. Per la pulizia dei bacini è stata emessa un

ordine di servizio, OS2 procedure e frequenza di pulizia dei bacini di raccolta AMD”, già trasmesso ad ARPAT in cui sono indicate le modalità e frequenza della pulizia dei bacini e la gestione dei fanghi raccolti. La gestione e pulizia dei bacini così come la costruzione dei rilevati di contenimento della marmettola è stata specificata in opposito Ordini di Servizio, che sono stati trasmessi ad ARPA e Carabinieri Forestali, così come sono stati predisposti dei registri in cui vengono annotate queste operazioni. Per evitare fraintendimenti, si suggerisce di rendere congruente, in legenda e in planimetria Tav. A3, la retinatura relativa all'area AMD non interferente con l'area estrattiva.

9. Stoccaggio marmettola e fango. In cava sono presenti 4 cassoni in ferro (R) in cui viene versato il materiale fangoso derivato dalle opere di pulizia e la marmettola; la loro collocazione non è fissa ma mobile in funzione dell'avanzamento dei tagli (pag. 5 Elaborato F). Nella Tav. A3 sono riportati n. 2 cassoni indicati con R collocati a quota 1.141 m all'interno di un'area bordata di giallo non riportata in legenda (vedi stralcio a lato - riportato a pag. 4 del contributo istruttorio di ARPAT). Tale retinatura deve essere riportata in legenda e devono essere descritte le sue caratteristiche. Inoltre è presente un'altra R subito all'esterno dell'area gialla. Si segnala che nelle Tav. A1 e A2 i cassoni indicati con R sono in numero superiore e sono dislocati in più punti dell'area di cava; si richiede di fare chiarezza e rendere congruenti le tavole.

10. Adeguatezza capacità stoccaggio nei bacini CB e FT. Nel cantiere Fratteta è stata predisposto un bacino di raccolta con fondo in marmo di 1.478 m<sup>3</sup>, mentre nel cantiere Castelbaito il bacino ha una capacità di 3.013 m<sup>3</sup>; il tecnico li ritiene ampiamente sufficienti a contenere tutte le AMPP ricadenti sull'area. La capacità dei bacini aumenta nello stato finale, rappresentato nella Tav.A2 e quindi anche nella fase di massima espansione dell'attività estrattiva, pur aumentando la superficie in cui ricadono le AMD, aumenta anche l'area dei bacini di raccolta, in quanto permangono i rilevati a valle degli stessi e quindi l'area di scavo rimane una zona a pozzo da cui le acque non possono fuoriuscire. Per il calcolo dei volumi è stato fatto riferimento al pluviometro di Campocecina considerando l'anno 2014, che è l'anno in cui si è registrata la massima piovosità nel periodo 2012-2021 con una cumulata di 2074,8 mm in 129 gg di pioggia.

11. Proposta di elaborazione indice HI nel Fosso Fratteta. Poiché il Fosso Fratteta non ha un regime idrico permanente, il Dott. Dazzi afferma che la valutazione dell'indice IH potrebbe risultare foriera di dati non rappresentativi; quindi non ritiene utile effettuare questa tipologia di monitoraggio. In merito al deposito di materiale fine che si è accumulato al piede del ravaneto il consulente fa presente che il bacino idrogeologico della cava è il 13% del bacino Monte Sagro-Morlungo e Monte Borla; quindi, le acque provenienti dalla cava alimenterebbero il Fosso Fratteta solo per tale percentuale. L'accumulo di detriti dell'area di cava occupa una superficie di 0,052 km<sup>2</sup>, mentre quelli presenti ai piedi del Monte Sagro sono circa 0.178 km<sup>2</sup>. Quindi il materiale fine che si trova ai piedi del ravaneto della cava Castelbaito può essere alimentato per solo 1/3 da questo ravaneto e per due terzi da quello presente fuori dall'area estrattiva di progetto. Le analisi delle terre eseguite in 3 punti (1 in area Castelbaito e 2 in area esterna) non hanno rilevato significative differenze composizionali, presenza di inquinamento da idrocarburi ed una granulometria abbastanza fine. La società sarebbe disponibile ad eseguire, per determinare la zona di alimentazione del deposito, la verifica della alimentazione della zona di accumulo, infiggendo delle aste graduate sul letto dell'alveo in due punti come indicato nella figura a lato. In seguito accertato che il fango che si accumula deriva dalla cava in coltivazione procedere alla rimozione dell'accumulo di materiale fine al piede del ravaneto. Successivamente, sempre lasciando le aste graduate, effettuare un monitoraggio per verificare e quantificare l'eventuale deposizione di materiale fine proveniente dai bacini estrattivi situati a monte e quello derivato dalla cava. Questo intervento, tuttavia, si dovrebbe effettuare in un'area interna all'area protetta, avendo il Parco modificato il perimetro dell'area; l'area è in parte boscata e necessita in primo luogo del rilascio di Nulla Osta del Parco Regionale delle Alpi Apuane, per il transito dei mezzi idonei sino alla zona di accumulo dei fanghi e per il taglio della vegetazione cresciuta all'interno dell'alveo. La rimozione del deposito fangoso, in assenza di una autorizzazione al taglio delle piante, quantunque di difficile se non impossibile realizzazione, avrebbe comunque l'effetto di scalzare le radici delle piante e quindi di renderle instabili. Per il controllo e successivo monitoraggio della zona di accumulo, all'atto dell'infissione delle aste graduate verranno individuati i punti esatti di monitoraggio con strumentazione GPS, e in seguito verranno rilevati i mm di materiale fine accumulati con regolarità trimestrale. Le coordinate, insieme all'indicazione dei valori rilevati dalle aste durante il corso dell'anno, verranno riportate in un resoconto dei monitoraggi annuali e ne verrà data

12. Sorgenti e pozzi ad uso idropotabile. Il proponente sottolinea che la sorgente che alimenta il rifugio città di Carrara, coincide con quella di Acquasparta e si trova a quota superiore (1.273 m s.l.m) rispetto alla cava che si sviluppa al di sotto di quota 1200 m. La sorgente Fontana Antica risulta anch'essa ubicata alla quota di 1.300 m. La sorgente casa Cardeto Apuane fa parte di un sistema idrogeologico diverso da quello Pizzutello Gorgoglio in cui si trova la cava, essendo compresa nel sistema idrogeologico di Tenerano. Pertanto il consulente dichiara che le sorgenti citate non hanno alcuna correlazione con le acque di lavorazione della cava. Anche le sorgenti di Monzone, Tenerano e Toirano fanno parte di un altro sistema idrogeologico e quindi il consulente afferma che, stando alle conoscenze attuali, modelli idrogeologici e dati di circolazione profonda, non vi è connessione tra la zona di cava e le suddette sorgenti. Ritiene che queste sorgenti non presentano e non hanno mai presentato problematiche relative ad intorbidamento da marmettola né all'interno di queste sorgenti è presente tale residuo sottoforma di deposito.

Da esperienza diretta in anni di monitoraggi idrogeologici, effettuati dal Dott. Dazzi, presso le sorgenti di Carrara e di tutto il Comprensorio Apuano si ritiene di poter, con ragionevole certezza, escludere la connessione delle suddette sorgenti con l'area di cava. In merito alla potenziale interazione dell'area di cava con le sorgenti di Torano il tecnico afferma che queste sorgenti presentano fenomeni di intorbidamento da marmettola in occasione di eventi meteorici significativi e presenza di depositi nelle rispettive opere di captazione; tuttavia, tutte le cave di Carrara del Bacino di Torano possono interagire con tali sorgenti; quindi non è semplice individuare quale cava contribuisce a portare la marmettola alle suddette sorgenti.

Per verificare un'eventuale interconnessione tra la cava Castelbaito-Fratteta ed il bacino di alimentazione delle sorgenti il consulente prevede di effettuare un'indagine idrogeologica mediante l'utilizzo di traccianti (spore di *Lycopodium clavatum* L., opportunamente colorate) da immettere in fessure o cavità presenti all'interno dell'unità estrattiva. Nel corso del 2023 è previsto il monitoraggio delle sorgenti Carbonera, Pizzutello (Comune di Carrara – sistema idrogeologico di Carrara) e Vinca-Risottano (Comune di Fivizzano-sistema idrogeologico del Lucido). Nel caso in cui le sorgenti risultassero in connessione con la cava Castelbaito-Fratteta prevedono di procedere a verificare la presenza di fratture beanti lungo le pareti e piazzali di cava, sigillandole ed a individuare un'area di cava in cui eseguire le operazioni del taglio secondario in cui le fratture siano assenti o molto scarse. Nel caso non si riscontrasse una zona con assenza di fratturazioni, è necessario che venga individuata un'area nella quale cementare le fratture presenti. Si evidenzia che la presenza delle spore di *Lycopodium clavatum* nei filtri utilizzati per la cattura depone per una connessione certa dell'area di cava con la sorgente in questione, ma il mancato riscontro non dimostra l'assenza di connessione in quanto questo tipo di tracciante, galleggiando in superficie, è possibile che rimanga intrappolato in sifoni o canali laterali e che impieghi molto tempo e ingenti quantitativi di pioggia per poter essere liberato e quindi catturato dai filtri. Si chiede pertanto di valutare anche ulteriori modalità di effettuazione della sperimentazione di cui sopra.

13. Componente rumore e vibrazioni. L'Ing. Castagna ha valutato le emissioni sonore emesse dai macchinari compreso il frantumatore e ritiene rientrino nei limiti imposti nella classificazione acustica comunale. Il tecnico ha confermato, con nota integrativa, che il recettore posto a valle della cava non deve essere incluso tra quelli sensibili, appartenendo alla società e affermato che effettuerà i rilievi delle emissioni sonore a carico, quando sarà presente il frantumatore.

14. Gestione derivati da taglio. Il tecnico non prevede la possibilità che i derivati non abbiano mercato in quanto la richiesta di tali prodotti è attualmente molto superiore ai quantitativi presenti e che potranno essere prodotti; dichiara che le richieste attuali consentono di vendere sia i derivati di nuova produzione che quelli previsti per il ripristino del volume del ravaneto già presente. Viene inoltre specificato che: - alla fine delle operazioni di frantumazione l'area dove verrà installato il frantumatore mobile, delimitata da barriere rimovibili e provvista di spruzzatori mobili, verrà ripulita a fine turno di lavoro. Nelle giornate di allerta meteo non verranno eseguite attività di frantumazione.

- per i detriti già presenti in cava, il progetto prevede la loro asportazione contemporaneamente alla fase di scavo, così come l'asportazione del ravaneto già presente avverrà parallelamente alla fase di scavo in funzione del numero di camion che potranno transitare dalla viabilità SP10 (16 camion al giorno).

In merito a quest'ultimo punto, questa Agenzia ritiene utile e ambientalmente corretto far iniziare le attività in cava dalla rimozione dei predetti materiali, procedendo solo successivamente alla coltivazione della stessa, al netto dei materiali utili al ribaltamento delle bancate. In merito alla possibilità di utilizzo della

SP10, non risulta ancora chiaro se la strada abbia superato il collaudo; ad oggi non è arrivata alcuna comunicazione in merito da parte della Provincia di Massa Carrara.

#### 15. Osservazioni ad Elaborato D – Gestione dei derivati dei materiali da taglio.

Per chiarezza si riporta la tabella estratta dall'Elaborato E relativa alla produzione dei blocchi e dei derivati: [...]

I derivati (comprensivi anche delle terre) risultano quindi 429.390 m<sup>3</sup>, di cui 73.000 m<sup>3</sup> verranno lasciati nel sito estrattivo; entrambi i volumi sono in banco. Il materiale destinato alla commercializzazione, ossia 356.390 m<sup>3</sup> verranno sottoposti ad un processo di frantumazione, con la produzione di ghiaia 15/200 mm, nel cui processo si creano anche materiali più fini che saranno utilizzati per la formazione dei letti per il ribaltamento delle bancate e nella costruzione di rampe interne. Considerando che avremo circa un 25% di materiale con granulometria inferiore a 15mm, i derivati commercializzati saranno circa 267.292 m<sup>3</sup> in 10 anni ossia circa 26.729 m<sup>3</sup> anno. Il volume commercializzato, in banco, annuo sarà 43.016 m<sup>3</sup>, dato dalla somma dei 16.287 m<sup>3</sup> in blocchi e 26.729 m<sup>3</sup> di derivati. La resa media quindi tra blocchi e derivati risulterà pertanto il 37% del volume totale del materiale commercializzato.

In base ai dati di cui sopra sembrerebbe che:

- 73.000 m<sup>3</sup> di derivati non commerciabili, comprese anche le terre verranno lasciati in sito per il riprofilamento morfologico;

- I materiali fini (89.000 m<sup>3</sup>) prodotti dal processo di frantumazioni vengono utilizzate per i letti di ribaltamento e per le rampe.

- Derivati già presenti in cava 180.400 m<sup>3</sup> in banco che verrà sottoposto a frantumazione: 135.300 m<sup>3</sup> saranno commercializzati e 45.100 m<sup>3</sup> verranno usati per rampe e strade.

- Un totale di circa 134.000 m<sup>3</sup> di derivati fini (< 15/200 mm) che sembra rimangano in cava. Si chiede di chiarire quanto sopra riportato e desunto da questa agenzia in base anche alla [...] Tabella riepilogativa - riportata a pag. 7 del contributo istruttorio dell'ARPAT [...]

A pag. 7 il consulente afferma che come definito nel DPGR 72R sono indicate nelle tavole di progetto le aree destinate all'accumulo temporaneo dei materiali estratti. Si richiede di indicare esplicitamente in quali tavole di progetto sono riportate le aree di accumulo temporaneo. Nelle Tavv. A1-A2-A3 non sono indicate le aree di accumulo né è riportata in legenda alcuna simbologia.

Non è ben chiaro se la frantumazione dei derivati da taglio produce frazioni che possono determinare o meno problematiche di intorbidamento delle acque. Il consulente in un capoverso dichiara che il pezzame grossolano 15/200 mm e sabbie carbonatiche (derivate dalla frantumazione), se non adeguatamente gestiti possono portare a potenziali impatti sull'ambiente per la diffusione delle polveri in atmosfera o per il dilavamento delle terre ad opera delle acque meteoriche. Il dilavamento di questi prodotti provoca quindi un intorbidimento delle acque ed un aumento della loro densità. Subito sotto si afferma: Poiché nelle cave di marmo non vengono utilizzati additivi chimici che possano comportare un inquinamento diffuso dei materiali, il loro dilavamento non comporta rischi di inquinamento importanti o diversi da quelli risultanti dal dilavamento di suoli di origine carbonatica, sempre che ovviamente, non siano stati mescolati ai fanghi di lavorazione o marmettola. Si fa presente che comunque anche l'intorbidimento delle acque costituisce contaminazione delle stesse.

Per la riduzione e controllo degli effetti negativi sull'ambiente prevedono di operare nel modo seguente:

a- Abbattimento delle polveri in atmosfera: i cumuli verranno tenuti umidi nel periodo asciutto utilizzando degli spruzzatori di acqua mobili, posizionati nell'intorno dei mucchi. Le terre verranno ricoperte da materiale più grossolano così da eliminare o ridurre la dispersione delle polveri con il vento. I piazzali di lavoro saranno tenuti puliti asportando lo strato di polvere che si forma con il passaggio dei mezzi meccanici. Non si ritiene che la copertura con materiale grossolano possa costituire un sistema di contenimento delle polveri, ma lo si ritiene foriero di un allungamento dei tempi di permanenza del materiale nel perimetro di cava.

b-Dilavamento dei cumuli e dispersione nelle acque superficiali del fango: attorno ai cumuli, giornalieri, al massimo settimanali, verranno posizionate delle barriere mobili per la raccolta delle acque meteoriche dilavanti. Le acque raccolte saranno pompate ad un sistema di filtraggio, per essere sottoposte allo stesso tipo di trattamento impiegato per le acque di lavorazione. Queste semplici procedure eviteranno la dispersione delle polveri e la dispersione delle acque cariche di carbonato di calcio e assicurano il riutilizzo delle AMD.

#### 16. Osservazioni ad Elaborato E – Gestione dei rifiuti di estrazione.

Vengono definiti rifiuti di estrazione i derivati che serviranno per il ripristino morfologico dell'area di scavo e quindi verranno accumulati solo nella fase finale del progetto (ultimo anno), ossia quando non saranno



*più coltivate alcune aree del sito estrattivo. Poiché nella fase finale del progetto l'area da ripristinare sarà completamente disponibile, il tecnico ritiene non necessario procedere alla realizzazione di una struttura di deposito ai sensi dell'art 3, comma 1 lettera r) del D. Lgs.117/2008, né quindi richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.7 del medesimo decreto.*

*Il piano è finalizzato al riutilizzo di questi prodotti nell'ambito del medesimo sito di estrazione che li ha prodotti, ovvero per il ripristino ambientale previsto a fine attività di coltivazione. Il progetto di ripristino ambientale prevede l'utilizzo di circa 73.000 m3 in banco, costituiti da inerti, terre e rocce che verranno accumulati nella fase finale del progetto di coltivazione.*

*Il consulente dichiara che nei primi 9 anni di attività non verranno quindi prodotti rifiuti di estrazione commercializzando quindi tutti gli scarti come sottoprodotti ed utilizzando le terre per la manutenzione delle strade di comparto. Questa affermazione appare estremamente ottimistica e non prende assolutamente in considerazione l'ipotesi che non si riesca a commercializzare una quota parte dei materiali, soprattutto se andiamo a considerare anche la quantità di detrito attualmente presente in cava che deve essere smaltito.*

*Al fine di verificare eventuali interazioni dei rifiuti di estrazione, con le acque superficiali verrà eseguita l'analisi delle acque che scorrono nell'alveo a valle della cava, da eseguirsi a seguito di eventi piovosi, essendo il canale Fratteta praticamente asciutto per gran parte dell'anno. Le acque verranno sottoposte alle seguenti analisi: Ph ,torbidità, Nitrati, Nitriti, cadmio, zinco, cobalto, nichel, piombo, rame, mercurio cromo totale, arsenico, idrocarburi, per la stima delle concentrazioni si farà riferimento alla colonna B della Tabella 1 Allegato 5, al Titolo V parte IV del D. Lgs.152/06 – concentrazioni di soglia. L'analisi delle acque superficiali verrà eseguita con cadenza annuale.*

*Si ritiene opportuno che questa problematica, ed in particolare quanto appena dichiarato, sia spiegato in maniera dettagliata in quanto non appare chiaro a cosa si riferisca l'affermazione "alveo di cava".*

*In conclusione, ARPAT conclude il proprio contributo istruttorio ritenendo che "... seppur le informazioni presentate abbiamo parzialmente chiarito i dubbi avanzati nel precedente parere, ancora permangono alcune criticità che non permettono di verificare che tutti gli impatti associati alla realizzazione del progetto di coltivazione siano stati identificati, valutati ed eventualmente mitigati.*

*Al fine di addivenire ad un parere conclusivo si chiede che vengano fornite ulteriori informazioni, riguardanti le problematiche indicate nel corso del parere, che per comodità sono editate in carattere rosso";*

*- il Settore regionale Autorizzazioni Uniche Ambientali, nella nota acquisita al prot. n. 0243867 del 14/06/2022 durante la fase di verifica di completezza formale della documentazione allegata all'istanza, ha preso atto della documentazione depositata dal Proponente precisando alcuni aspetti sulla disciplina autorizzativa riguardante le emissioni in atmosfera.*

*Nel contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n. 322696 del 18/08/2022, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza e della successiva completezza formale acquisita in data 27/07/2022, si è così espresso:*

*"... in questa fase, si ritiene di esprimere, limitatamente alle competenze di questo Settore, un contributo tecnico istruttorio FAVOREVOLE sul progetto, condizionato all'attuazione delle misure di gestione delle emissioni e delle AMD descritte negli elaborati di progetto.*

*Per quanto attiene alle emissioni in atmosfera si prende atto, sulla base delle dichiarazioni rese e delle documentazioni prodotte dall'Impresa, ritenendo che le misure di prevenzione e mitigazione delle polveri possano essere considerate adeguate.*

*Si ritiene tuttavia fare presente che, al fine di esprimere un contributo definitivo inerente l'autorizzazione alle emissioni richiesta, vi è la necessità di disporre del contributo tecnico di ARPAT relativamente alla valutazione sulle emissioni svolta secondo le "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti" di ARPAT e confermate dal PRQA";*

*- l'Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione - Area Funzionale Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, nella nota acquisita al prot. n. 0257114 del 27/06/2022 durante la fase di verifica di completezza formale della documentazione allegata all'istanza, ha attestato la completezza formale della documentazione.*

*Nel contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n. 332472 del 31/08/2022, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza e della successiva completezza formale acquisita in data 27/07/2022, l'Azienda USL ha segnalato la necessità di chiedere alcune integrazioni al Proponente per la*

componente Salute Pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza e salute dei lavoratori, che sono state avanzate al Proponente nella richiesta del 26/09/2022 del Settore VIA.

Sulla documentazione integrativa pervenuta in data 11/01/2023 dal Proponente in base alle suddette richieste, la stessa Agenzia USL, nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n.87457 del 22/02/2023, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

| N. | Prescrizione  | note                                |
|----|---|-------------------------------------|
|    | <b>Cantiere Castelbaito</b>   |                                     |
|    | <i>prima della realizzazione del tratto terminale della rampa di accesso al cantiere di quota 1.183,50 ms.l.m. e prima dell'inizio dei lavori di sbasso del medesimo cantiere, dovrà essere redatto un progetto degli interventi di messa in sicurezza delle tettoie sovrastanti l'area in questione, individuati mediante rilievi ed ispezioni dirette, estesi anche alla porzione di monte vergine; inoltre dovranno essere verificate le condizioni di stabilità del rilevato in detrito di imposta della rampa lungo le sezioni x,y,z considerando l'azione destabilizzante dell'acqua;</i> | da recepire nel quadro prescrittivo |
|    | <i>prima del raggiungimento del gradone di quota 1.165 m s.l.m. dovrà essere prevista una geometria del gradone residuo compreso tra le quote 1.175 -1.165 m s.l.m. tale da non comportare l'allentamento o l'emersione di ulteriori fratture, prevedendo il mantenimento in posto di porzioni rocciose per garantire un grado di confinamento maggiore, preferibile rispetto ad interventi di chiodatura;</i>  | da recepire nel quadro prescrittivo |
|    | <i>prima di procedere con lo sbasso nelle porzioni Sud-Ovest del cantiere (sez BB di progetto), dovrà essere eseguita un'analisi e una messa in sicurezza delle porzioni di tettoia sovrastanti, oggetto già in passato di dissesto, mantenendo in posto un'adeguata area di sicurezza, esclusa dalla coltivazione.</i>   | da recepire nel quadro prescrittivo |
|    | <b>Cantiere Fratteta</b>  |                                     |
|    | <i>visto l'alto grado di fratturazione dell'ammasso roccioso presso il cantiere, dovrà essere eseguita una valutazione della stabilità dello stato finale di gradoni residui con particolare riferimento all'area Nord-Ovest in cui si realizzano i dislivelli maggiori.</i>  | da recepire nel quadro prescrittivo |

- il Settore regionale Genio Civile Toscana Nord, nella nota acquisita al prot. n. 0253906 del 22/06/2022 durante la fase di verifica di completezza formale della documentazione allegata all'istanza, ha comunicato quanto segue:

*“-Per quanto riguarda il RD 1775/1933, si rende noto che con avviso di locale visita istruttorie e successiva indizione della CdS ( prot 152158 del 11.04.2022), è stato riavviato il procedimento finalizzato al rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente Scortico in località Scortico del comune di Fivizzano (MS) ad uso produzione beni e servizi, a servizio della Cava Castelbaito-Fratteta (Pratica DC62/9-2 e Sidit n.1307/2022).*

*Dal momento che dal contributo dell'Ente Parco Apuane, è emerso che dovrà essere prima svolta la procedura di VINCA, con Decreto Dirigenziale n. 9890 del 24.05.2022, che si allega in copia, è stato sospeso il procedimento per il rilascio del rinnovo della concessione, ed è stata disdetta la locale visita istruttorie prevista per il giorno 6/06/2022, in attesa dell'esito di tale procedura.*

*-Per quanto riguarda il RD 523/1904, dalla tavola TAV.5 carta delle aree demaniali, emerge che: Porzioni di aree di estrazione si sovrappongono con le aree del demanio idrico dello Stato.*

*Poiché tale attività non risulta compatibile con la presenza di tale tipologia di demanio, la configurazione dell'escavazione dovrà tenere conto di quanto sopra espresso, con riferimento anche agli aspetti relativi alla stabilità dei fronti di scavo ad e alla sicurezza in generale delle lavorazioni.*

*Inoltre strade e aree di transito ricadono in aree del demanio idrico dello Stato.*

*Si rappresenta che l'uso di tali aree per attraversamento risulta concedibile, pertanto la Ditta, ai fini di una positiva conclusione del procedimento, dovrà relativamente a quest'ultima interferenza, richiedere regolare concessione. [...].”*

A seguito del deposito delle integrazioni depositate dal Proponente anche in riscontro al contributo istruttorio sopra riportato, il Genio Civile, con nota prot. n.0106915 del 28/02/2023, ha comunicato quanto segue:

*“Esaminata la documentazione integrativa volontaria, inviata dalla società richiedente in data 15/16-02/2023, risulta che l'attività estrattiva interferisce con le aree demaniali rappresentate nella Tav. 5 (già agli atti) e descritte al § 13 a pag. 11 dell'elaborato C rev.01 redatto dal Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni. Le interferenze sono riconducibili ad attività estrattiva, aree di cantiere e viabilità.*

*Si rappresenta quindi quanto segue:*

*1 - l'attività estrattiva non rientra tra gli usi consentiti per l'utilizzo del demanio idrico*

*2 - gli usi relativi agli attraversamenti con viabilità ed aree di cantiere sono consentiti, fatte salve le sanzioni previste dalla L.R. 80/2015, previa regolarizzazione dei pagamenti delle indennità di occupazione per i cinque anni pregressi e il rilascio di apposita concessione che la società dovrà richiedere a questo Settore*

*3 - la rimozione ed asportazione di detriti accumulati eventualmente nelle aree demaniali è consentita unicamente al fine di ridurre la pericolosità geomorfologica dei ravaneti, dietro il rilascio di apposita concessione e le corresponsione del relativo canone.*

*Si richiede inoltre che la società richiedente, prima della presentazione delle istanze di concessione di cui ai punti 2 e 3, al fine della quantificazione delle indennità di occupazione da corrispondere, presenti una planimetria su base catastale nella quale siano chiaramente indicate le interferenze con attraversamenti e aree di cantiere delle aree demaniali, specificandone le caratteristiche geometriche (dimensioni e superficie) e le coordinate geografiche di ciascun punto baricentrico all'interno delle stesse (sistema di riferimento Gauss Boaga).*

*Pertanto il Genio Civile conclude come segue:*

*“La Società proponente dovrà cessare l'attività estrattiva dalle aree del demanio idrico. Dovrà presentare, per continuare ad occupare le aree demaniali con attraversamenti e cantieri, apposita istanza di concessione. La medesima istanza di concessione dovrà essere presentata qualora la Società intenda rimuovere detriti dai ravaneti insistenti sul demanio idrico, con il solo fine di ridurre la pericolosità geomorfologica.*

*In ogni caso, per il rilascio del parere da parte di questo Settore, dovrà presentare una planimetria su base catastale nella quale siano chiaramente indicate le interferenze con attraversamenti e aree di cantiere delle aree demaniali, specificandone le caratteristiche geometriche (dimensioni e superficie) e le coordinate geografiche di ciascun punto baricentrico all'interno delle stesse (sistema di riferimento Gauss Boaga). Ciò al fine di consentire a questo Settore di quantificare l'indennità da corrispondere per l'occupazione per l'anno in corso e per i cinque anni pregressi così come stabilito dall'art. 40 del regolamento regionale approvato con DPGR 60/R/2016”;*

- il Settore regionale Logistica e Cave nel proprio contributo tecnico istruttorio acquisito al prot. n.328992 del 26/08/2022, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza e della successiva completezza formale acquisita in data 27/07/2022, si è così espresso:

*“In riferimento al procedimento in oggetto... richiamando preliminarmente, che sul PABE, approvato con DCC 47 del 17/07/2021 dal Comune di Fivizzano, risulta pendente un giudizio presso il TAR promosso da regione Toscana per mancato adeguamento al PIT/PPR oltretutto per motivi aggiunti che riguardano il PRC nei suoi contenuti prescrittivi (artt. 13, 14, 18, 20, 25 della disciplina di piano PRC). Si evidenzia, inoltre, che nei Rapporti Istruttori redatti da questo Settore sono state segnalate difformità riguardanti le precedenti autorizzazioni, sia rispetto alle prescrizioni di VIA, sia rispetto alle autorizzazioni estrattiva, paesaggistica, vincolo idrogeologico, idraulica, ed ambientali, già in atti a codesto Settore.....”.*

Il Settore ha quindi formulato una serie di richieste di integrazioni e chiarimenti, che sono state avanzate al Proponente nella richiesta del 26/09/2022 del Settore VIA.

Sulla documentazione integrativa prodotta dal Proponente in base alle suddette richieste, lo stesso Settore si è espresso con nota prot. n.96975 del 23/02/2023 come segue:

*“2) Analisi delle osservazioni evidenziate nel precedente contributo istruttorio*

*2.1) “Risulta necessario che le tavole progettuali riportino in modo inequivocabile il perimetro dell'area oggetto di autorizzazione secondo le disposizioni dettate dalla LR 35/2015, dal Regolamento DPRG 72R\2015, nonché dalla Disciplina di Piano PRC (artt. 28, 29 e 30).*

*La richiesta non risulta recepita in nessuna delle tavole. Il perimetro dell'area oggetto di autorizzazione continua a non essere univoco ed a volte non chiaramente leggibile.*

*2.2) “Mancata designazione del direttore responsabile ai sensi dell'articolo 6 del DPR 128/1959 nonché del direttore dei lavori responsabile ai sensi della LR 35/2015”*

*La richiesta risulta recepita.*

*2.3) “Mancata esplicitazione delle modalità di stima dei quantitativi materiale detritico escluso dalla resa ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della Disciplina di Piano PRC”.*

La richiesta risulta solo parzialmente recepita. Nello specifico non sono esplicitati, rispetto al progetto, i quantitativi realmente necessari alla formazione di nuova viabilità e/o al suo mantenimento. I quantitativi necessari sono solo stimati come quota percentuale in detrazione ai derivati ed ai cumuli detritici presenti e non contestualizzati al fabbisogno reale come da opere progettate. Si segnala la mancata armonizzazione con PGRE ex D. Lgs. 117/2008 (Vedi approfondimento nel successivo paragrafo 3.2).

2.4) “Mancata esplicitazione e verifica delle soglie ammissibili previste dal comma 8 dell’art. 13 della Disciplina di Piano PRC circa i volumi derivanti dai lavori di scoperchiatura o di messa in sicurezza permanente di cui all’art. 2 c.1 lett. o) dalla LR 35/2015”.

La richiesta risulta recepita. Dagli elaborati presentati non sono presenti scoperchiature e/o necessità di messa in sicurezza.

2.5) “Mancata esplicitazione nelle indagini giacimentologiche e di dettaglio (propedeutiche al titolo abilitativo) di analisi finalizzate all’individuazione delle percentuali di resa ai sensi del comma 10 dell’art. 13 della Disciplina di Piano PRC”.

La richiesta risulta recepita. Sono presentati gli studi per cui si giustifica una resa mineraria media del 27,5%. Si evidenzia che in sede di autorizzazione le percentuali di resa in blocchi, lastre e affini, dovranno essere incrementate in quando dagli approfondimenti progettuali emerge la possibilità di maggiori rese in applicazione dell’art. 13 comma 12 della Disciplina di PRC.

2.6) “Mancata presentazione di quanto richiesto al comma 11 dell’art. 13 della Disciplina di Piano PRC ovvero, di uno studio e un crono-programma attestante le percentuali di produzione dei materiali da taglio, dei relativi derivati e dei materiali derivanti dai lavori di scoperchiatura e di preparazione dei fronti e per la risistemazione ambientale”.

La richiesta risulta solo parzialmente recepita. Non è presente un cronoprogramma degli interventi coordinato con le fasi progettuali di scavo, gli interventi di allontanamento dei detriti accumulati nella precedente autorizzazione ed il PGRE (Vedi successivo approfondimento al paragrafo 4.2).

2.7) “Mancanza di una precisa identificazione (quantitativa, geometrica e semantica) dell’origine dei materiali movimentati/escavati e della loro destinazione finale (derivati dei materiali da taglio, materiali ornamentali, depositi rimossi ai fini della sola messa in sicurezza, depositi rimossi ai fini dell’escavazione, depositi lasciati in posto da non confondere con i materiali necessari alla rimodellazione del ripristino del sito estrattivo)”.

La richiesta non risulta recepita. Si ribadisce che occorre distinguere i depositi di materiali ornamentali nonché i depositi temporanei e permanenti di materiali derivati da taglio differenziati per destinazione finale sia nelle relazioni sia nelle tavole esplicitando quindi sia i calcoli che le geometrie a supporto di questi.

### 3) Compatibilità con il PRC

#### 3.1) Congruenza con gli OPS (ex art. 18 Disciplina PRC – PR02)

Il PRC assegna all’intero comprensorio estrattivo del Comune di Fivizzano un totale di 1.958.137 mc commercializzabili nel ventennio 2019/2038.

Tramite il PABE il Comune ha distribuito gli OPS sulle singole cave e nello specifico (Elaborato N “Quote estrattive”) assegna alla cava Castelbaito Fratteta un OPS massimo autorizzabile di 520.000 mc.

Dai dati volumetrici presenti nell’elaborato C rev 1 del dicembre 2022 a firma del geol. Vinicio Lorenzoni si estrapolano i seguenti valori:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Totale abbattuto nei nuovi scavi             | 592.271 mc                      |
| Stima blocchi venduti                        | 162.870 mc                      |
| Stima nuovo derivato venduto                 | 267.292 mc granulometria > 15mm |
| Stima nuovo derivato stoccato per ripristino | 73.000 mc                       |
| Stima nuovo derivato steso per viabilità     | 89.097 mc granulometria < 15mm  |
| Vecchio derivato asportato                   | 135.300 mc granulometria > 15mm |
| Vecchio derivato steso per viabilità         | 45.100 mc granulometria < 15mm  |

Se ne ricava che secondo le stime progettuali saranno imputabili agli OPS, che si ricorda fanno riferimento ai volumi commercializzati,  $162.870 + 267.292 + 135.300 = 565.462$  mc che non appaiono compatibili con gli OPS ammissibili. Va inoltre considerato che il PABE è stato approvato con DCC n° 47 del 12/07/2021 e la cava ha lavorato fino al 02/11/2022 quindi i volumi commercializzati in tale periodo dovranno essere detratti dal totale degli OPS concedibili.

#### 3.2) Congruenza con le rese minime (ex art. 13 Disciplina PRC – PR02)

Utilizzando i dati estratti dall’elaborato C rev 01 si ottiene:

Stima blocchi venduti 162.870 mc

Stima derivato venduto 402.592 mc

Stima derivato stoccato per viabilità e ripristini 207.197 mc (non imputabili alla resa art. 13 comma 5)

Resa 28,8 %

*Il valore indicato di 28,8% risulta formalmente corretto ma appare fortemente condizionato dal nuovo stoccaggio in cava di 134.197 mc in banco (stato solido) corrispondenti ad oltre 180.000 mc in mucchio di derivati fini con granulometria < 15 mm destinati alla viabilità ed agli allettamenti.*

*Tali volumetrie derivano solo da una stima relativa alla produzione di terre e brecciolino pari al 25% dei derivati frantumati e vagliati ma non trova negli elaborati progettuali e nel PGRE un adeguato riscontro tecnico che giustifichi l'applicazione dell'art. 13 comma 5 della Disciplina di PRC che consente di escluderle dalle rese.*

*I volumi di terre destinate ai ribaltamenti ed agli allettamenti sono minimi e temporanei e quindi ininfluenti nel bilancio degli stoccaggi, ne consegue che la quasi totalità dei derivati in oggetto sarà destinato alla viabilità. Negli elaborati non vengono dettagliatamente individuate e dimensionate le opere viarie destinate ad accogliere tali volumetrie e l'intervento maggiormente incisivo risulta essere la nuova rampa che nel cantiere Castelbaito raggiunge la quota 1165 m (porzione interessata dal ricorso avverso il PABE) e di cui la struttura di base è già stata realizzata e per la quale la ditta è stata diffidata a provvedere alla sua asportazione come riportato alla lett. A) punto III) del Decreto 7933/2022.*

*Il progetto prevede inoltre l'utilizzo in cava di 73.000 mc in banco, pari a 98.550 mc in mucchio, relativi agli ultimi due anni per il ripristino del sito estrattivo senza l'ausilio di un deposito temporaneo previsto nel PGRE. Si evidenzia che tale volumetria sarà utilizzata per il ripristino solo nel caso la Ditta non intenda proseguire con i lavori quindi in caso contrario tale volumetria rientrerà sia negli OPS che nella resa.*

*4) Compatibilità con LR 35/2015 e Regolamento 72/R/2015*

*4.1) PGRE (ex art. 17 comma 1 let e LR 35/2015)*

*Nel PGRE presentato dalla Ditta si riscontrano alcune incongruenze:*

*pag 6 – si asserisce che le terre derivanti dalla frantumazione del detrito presente sono da considerarsi rifiuto d'estrazione.*

*Se le terre sono da considerarsi rifiuto di estrazione non si comprende come sia possibile che le stesse siano considerate derivati dei materiali da taglio negli elaborati B, C e D per un volume complessivo di 134.198 mc e non 89.097 mc come indicato a pagina 7;*

*§ 4 - i detriti già presenti nel sito estrattivo devono essere opportunamente classificati e comunque dovranno essere gestiti con le modalità previste e autorizzate dalla precedente Pronuncia di Compatibilità Ambientale attualmente oggetto della Diffida 7933/2022 soggetta a verifica di ottemperanza;*

*§ 6 - il progetto prevede il riutilizzo di 73.000 mc in banco, pari a 98.550 mc in mucchio, di materiali per la sistemazione definitiva del sito. A riguardo si rimanda al rispetto dei contenuti dell'art. 10 D. Lgs. 117/2008;*

*§ 6 - si asserisce che non è necessario uno stoccaggio provvisorio mentre il progetto prevede la gestione di oltre 180.000 mc di materiale in mucchio per gli allettamenti e la viabilità. Questo implica che tutti i materiali fini confluiscono immediatamente nella viabilità e nelle rampe senza ulteriori accumuli. Gli elaborati progettuali non chiariscono l'attuazione di tale metodologia che quindi necessita di maggiori chiarimenti anche in considerazione del fatto che l'accertamento in fase di controllo di una gestione non coerente con quanto previsto comporta l'attivazione di un procedimento art. 21 LR 35/2015 salvo ulteriori violazioni.*

*§ 7 - si asserisce che verrà lasciato nel sito il 19% dei materiali estratti che ammontano a 592.271 ottenendo un risultato di 112.531 mc ma tale dato è completamente diverso da quelli riportati negli altri documenti;*

*La nuova rampa alta 27 m, già in parte costruita, non è temporanea in quanto presente anche nel progetto di ripristino e viene realizzata con i residui di granulometria <15mm derivanti dalla lavorazione dei derivati d'estrazione. A riguardo si rimanda ai contenuti del D. Lgs. 117/2008 con particolare riguardo agli artt. 7, 11, 12 e 13;*

*Il progetto prevede che vengano asportati i derivati accumulati durante la precedente autorizzazione a causa dell'impossibilità di trasporto e individua le aree che resteranno ingombre dai detriti "storici" prodotti precedentemente. Nel caso in cui costituiscano strutture di deposito le stesse dovranno seguire i contenuti del D. Lgs. 117/2008 con particolare riguardo agli artt. 7, 11, 12 e 13. Si fa presente che il PGRE attualmente non individua strutture di deposito.*

*4.2) Cronoprogramma/tempistiche operative (ex art. 4 comma 2 let. c DPGR 72/R/2015)*

*Non risulta presente una definizione delle tempistiche operative del progetto coerente con il PGRE con specifico riferimento alla realizzazione della viabilità e delle rampe provvisorie che dovrebbero impiegare gli oltre 180.000 mc di detrito in mucchio con granulometria < 15 mm oltre ai 98.550 mc necessari al ripristino. Nel dettaglio non sono individuate le strutture viarie/rampe da realizzare con definizione delle singole volumetrie, le tempistiche in relazione alla produzione del derivato e le modalità di gestione del detrito specialmente perché il PGRE presentato specifica che non sono necessari depositi temporanei.*

*4.3) Analisi Elaborato B "Relazione Tecnico Illustrativa"*

§ 2.3 - la scheda informativa non risulta completa rispetto alle verifiche e alle informazioni richieste dagli artt. 13 e 25 della Disciplina di Piano PRC (% di resa, verifica delle soglie, volumi e classificazione dei detriti asportati);

§ 4.3 - errata indicazione degli OPS autorizzabili in quanto i volumi scavati dopo l'approvazione del PABE vanno decurtati delle VRANE (Volumi residui autorizzati non ancora estratti) in caso di autorizzazione in corso di validità o degli effettivi volumi commercializzati in caso di autorizzazione non più attiva. Nel caso in oggetto per la definizione degli OPS il progettista deve dichiarare le volumetrie estratte dopo l'approvazione del PABE e decurtarle dal valore iniziale di 520.000 mc.

§ 4.3 - errata interpretazione di quanto disposto dall'art. 25 del PRC in quanto i volumi dei ravaneti presenti non devono essere calcolati nei quantitativi degli OPS e delle rese solo se l'attività di asportazione sia finalizzata alla messa in sicurezza ambientale o idraulica o geomorfologica e non finalizzata alla coltivazione del giacimento sottostante;

§ 4.3 - il riferimento al quadro progettuale del PRC con specifico riferimento all'analisi multicriteriale di cui agli elaborati PR06a non risulta pertinente ma fuorviante in quanto riferita ad elaborati erroneamente contenuti nel PRC adottato e modificati nel PRC approvato e pertanto non vigenti;

§ 4.3 - parziale e fuorviante riferimento alle disposizioni di cui all'art.13 c.2 della Disciplina di PRC;

4.4) Analisi Elaborato C rev. 01 "Progetto di coltivazione di ripristino e riqualificazione finale"

§ 7 – La realizzazione di un telaio monofilo adibito alla "produzione di filagne o spessori da vendere sul mercato locale per la produzione di stipiti, scalini o altri elementi necessari al mercato dell'edilizia locale" pare configurarsi come una seconda lavorazione. Si fa presente che tutte le attività di seconda lavorazione, quali sono quelle finalizzate alla trasformazione del materiale escavato per ottenere conglomerati e manufatti vari o di trasformazione dello stesso proveniente dalla prima lavorazione devono essere svolte nelle aree annesse al sito estrattivo così come previste dalla LR 35/2015 e disciplinate dall'art. 30 della Disciplina di PRC e non possono essere individuate all'interno dei giacimenti. Inoltre ai sensi dell'art. 18 c.3 della LR 35/2015 si ricorda che non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione di questo procedimento l'installazione degli impianti per attività diverse da quelle di prima lavorazione; Si chiedono chiarimenti in merito alle attività realizzate con il telaio monofilo rimandando al Comune la verifica della compatibilità di tale attività.

§ 8 - si asserisce, come illustrato al paragrafo 6, che ci sarà materiale di sfrido corrispondente al 25% dei derivati che sarà riutilizzato in cava. Come ampiamente illustrato precedentemente la necessità progettuale di tale volume deve essere documentata come richiesto dal c5 dell'art. 13 delle norme del PRC.

§ 16 e 16.1 - risulta necessario chiarire con esattezza le volumetrie di progetto con individuazione certa dei materiali movimentati per classificazione, volumetria e localizzazione anche in riferimento ai disposti di cui agli art. 13 e 25 della Disciplina di PRC armonizzando quanto progettato con i disposti del D. Lgs. 117/2008.

§ 19 - il materiale utilizzato per la manutenzione della viabilità di comparto non può essere computato tra le volumetrie di materiale riutilizzato nel sito estrattivo che deve essere puntualmente individuato ai sensi dell'art. 28 del PRC in quanto tale viabilità è esterna al sito estrattivo. Ne consegue che i quantitativi di materiale in uscita per tali interventi saranno computati come materiale commercializzato e la procedura, che esula dalle competenze della LR 35/2015, dovrà essere autorizzata con provvedimento diverso da quello previsto dal presente procedimento;

5) Attività di controllo sulle attività estrattive (art. 51 LR 35/2015 e art. 9 DPGR 72/R/2015)

Si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti riguardanti le attività di controllo svolte da questo Settore e riportati nei rapporti istruttori inviati con prot. AOOGR/582040 del 27/12/2018, AOOGR/496512 del 22/12/2021 ed AOOGR/340213 del 06/09/2022.

Nella Diffida 7933 del 29/04/2022 si prescriveva l'asportazione dei derivati di estrazione accumulati in cava e non allontanati per il divieto di transito imposti dal Comune di Carrara accumulati nella struttura posta a valle del sito estrattivo e nelle aree non a tal scopo designate dal progetto di escavazione. Tale volumetria viene valutata dalla Ditta in 486.400 t pari a 243.200 mc in mucchio (materiale sciolto) o 180.200 mc in banco (equivalente compatto al monte) e di cui il progetto non prevede la completa asportazione stoccando in cava il 25%";

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, nella nota prot. 0110809 del 02/03/2023, esprime parere negativo per le seguenti ragioni:

"Si rileva innanzitutto che si prevede la coltivazione a cielo aperto di aree che risultano tutelate ai sensi dell'art. 142 lett.d) del D.Lgs. 42/2004, ovvero aree che si trovano a quota superiore a 1.200 mslm. Tale intervento non risulta ammissibile poiché contrasta con l'art. 9.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR.



*Inoltre, non risulta chiara la gestione dei ravaneti già presenti in cava, i quali rappresentano una delle principali criticità paesaggistiche della Scheda 4 dell'Allegato 5 del PIT/PPR, come di seguito richiamato: "Perdita di valori estetico-percettivi, geomorfologici e naturalistici dell'alto bacino glaciocarsico compreso tra il Monte Borla e il Monte Sagro per l'estesa presenza di cave e discariche di cava (ravaneti). Tale alterazione costituisce un elemento detrattore della qualità paesaggistica delle aree adiacenti caratterizzate da alta panoramicità (Foce Pianza, Morlungo) e da un'elevata frequentazione escursionistica e turistica".*

*Si evidenzia inoltre che non risulta chiara nemmeno la gestione dei nuovi rifiuti di estrazione che saranno prodotti dalla coltivazione prevista nel progetto, dal momento che si prevede una resa del 27-28% e pertanto una parte rilevante del materiale estratto deve essere gestito in modo conforme al PIT/PPR che vieta (comma 1 lett. b) dell'Allegato 5): "la realizzazione di nuove discariche di cava. È consentito il deposito provvisorio all'interno del perimetro di cava autorizzato alle condizioni di cui al comma 6; [...] 6. I Piani attuativi possono prevedere il deposito provvisorio, esclusivamente in riferimento alle garanzie di sicurezza per i lavoratori e alla minimizzazione degli impatti ambientali, a condizione che: a) sia garantita l'asportazione del materiale mediante l'utilizzo della viabilità esistente di servizio, con scadenza temporale stabilita in considerazione del ciclo produttivo e dalle norme specifiche in materia; b) sia previsto il ripristino dello stato dei luoghi".*

*Si rileva infine che il progetto di risistemazione si basa su un assunto non condivisibile, in quanto si valuta "inutile e da attuare solo se si prevede di non continuare la coltivazione della cava" vista la sua potenzialità estrattiva che va oltre il progetto in esame, per cui la risistemazione viene di fatto solo ipotizzata, e non è redatta in linea con quanto indicato dall'Allegato 4 del PIT/PPR ai punti e) ed f) di seguito richiamati "(e) valutata la sostenibilità paesaggistica del progetto delle attività estrattive in considerazione della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale. f) valutata la coerenza del progetto di recupero/risistemazione e di riqualificazione paesaggistica con le caratteristiche valoriali o di degrado descritti nello "Studio delle Componenti del Paesaggio" e con le misure di tutela e gli obiettivi del Piano Paesaggistico, degli strumenti e atti della pianificazione paesaggistica", in quanto molte aree sono lasciate al ripristino vegetazionale spontaneo, il recupero morfologico consiste nella stesa di 2 metri di rifiuti di estrazione in orizzontale sui piazzali di coltivazione, andando a costituire delle strutture di deposito, che non modificano in maniera positiva a livello né ecosistemico né percettivo; nella morfologia dei luoghi pertanto permane l'effetto di gradone antropico. Non risulta chiara infine la reale condizione in cui verrà a trovarsi la rampa costruita per i cantieri superiori della cava Castelbaito, né la reale situazione dei ravaneti che si verrà a determinare a livello di risistemazione";*

- il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo tecnico istruttorio prot. n.340656 del 07/09/2022, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di istanza e della successiva completezza formale, dopo avere effettuato una valutazione puntuale con riferimento agli aspetti di propria specifica competenza, ha richiesto al Proponente una serie di integrazioni e chiarimenti che sono stati avanzati al proponente nella richiesta del 26/09/2022 del Settore VIA.

In particolare, il Settore ha concluso come segue:

*"Dall'esame della documentazione presentata ed a seguito del sopralluogo effettuato in data 30 agosto 2022, si ritengono necessari dei chiarimenti e delle integrazioni al fine dell'espressione del contributo di competenza. Come illustrato in istruttoria sono diverse le questioni da approfondire, relative ai vincoli paesaggistici rappresentati dal PIT/PPR, alla gestione dei ravaneti presenti e dei derivati di taglio determinati dall'attività di coltivazione prevista, alla risistemazione dell'area. Si richiede pertanto:*

*1) di approfondire lo stato attuale della copertura detritica attraverso l'esecuzione di indagini geognostiche quali sismica o georadar, che permettano di individuare il substrato su cui posano ed il loro spessore;*

*2) riporto di tali valutazioni nelle sezioni progettuali di tutti gli stati della coltivazione, attuale, prima fase e seconda fase. Nelle tavole con le sezioni relative alla risistemazione, si dovrà chiarire lo spessore dei ravaneti che saranno lasciati in loco, in particolar modo per l'accumulo detritico attualmente presente parallelo al piazzale di lavorazione più basso del cantiere Castelbaito o per i ravaneti a valle del medesimo cantiere;*

*3) nelle sezioni progettuali si devono riportare le quote del profilo topografico in una fincatura che dia modo di apprezzare i singoli punti quotati, in particolare nella Tavola 9 dello stato sovrapposto;*

*4) chiarimenti sulle lavorazioni ed il taglio di coltivazione eseguito a quota superiore ai 1.200 mslm, visionato durante il sopralluogo;*

*5) riporto nella Tavola 4, carta dei vincoli del PIT, dei corretti perimetri riportati nella cartografia ricognitiva del PIT/PPR con evidenziate le aree da tutelare ai sensi dell'art.142 lett.d) e lett.g) del Codice, visto che nella tavola citata, si riportano delle aree difformi. Si dovrà quindi evidenziare l'area di*

coltivazione a cielo aperto che ricade in aree vincolate ai sensi dell'art.142 lett.d) del Codice e che dovrà essere stralciato in quanto non ammissibile per il PIT/PPR;

6) chiarimenti sui volumi di materiale detritico che saranno prodotti dall'attività di escavazione e sulla loro gestione, considerato lo stato attuale della cava e il fatto che la Strada Provinciale del Monzone SP10, da utilizzare per il loro trasporto, allo stato attuale non è utilizzabile. Si ricorda inoltre al comma d) dell'art.31 delle NTA del PABE esaminato dalla Conferenza dei Servizi, è previsto l'Obbligo di riqualificazione dei ravaneti non rinaturalizzati. In fase di rilascio di un nuovo titolo autorizzativo, il progetto di coltivazione e risistemazione deve prevedere la riqualificazione delle aree cartografate come RA nel PABE, ed il rilascio autorizzativo è subordinato alla presentazione del relativo progetto. La riqualificazione dovrà avvenire entro un periodo massimo di 6 anni dal rilascio della nuova autorizzazione. Del resto dagli elaborati progettuali risulterebbe che per i primi 9 anni è prevista la commercializzazione del 100% del materiale scavato e non si ravvisa come tale previsione sia attuabile, non solo perché non sono presenti attualmente le infrastrutture necessarie, ma vista anche la presenza dei ravaneti presenti. Si richiede comunque un cronoprogramma di dettaglio dell'attività di asportazione dei derivati di taglio. Si ricorda che il PIT/PPR vieta la formazione di nuovi ravaneti e l'alimentazione di quelli esistenti;

7) ubicazione delle aree di possibile collocazione del frantoio mobile e definizione della gestione del materiale frantumato e delle tempistiche con cui si prevede l'utilizzo di tale frantoio riferite ad un dettagliato cronoprogramma dell'attività estrattiva”.

Sulla documentazione integrativa pervenuta in data 11/01/2023 dal Proponente in riscontro alle suddette richieste, lo stesso Settore, nel contributo prot. n. 0106858 del 28/02/2023, ha comunicato quanto segue:

[...] Prima di entrare nella disamina puntuale della documentazione progettuale, si ritiene necessario premettere che la presente istruttoria è stata condotta tenendo come riferimento le Osservazioni e prescrizioni che la Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR65/2014, nella seduta conclusiva dello 01/02/2021, ha espresso rispetto al PABE del Bacino del Monte Borla per la sua conformità al PIT/PPR ed a cui il Comune non ha dato seguito in fase di approvazione. Si è tenuto conto altresì della verifica di ottemperanza effettuata in sede del ricorso presentato dalla Regione ai PABE approvati, così come si è tenuto a riferimento quelle parti del PABE approvato che hanno dato seguito alle indicazioni della Conferenza ex art.114 della LR65/2014.

Si ritiene altresì utile segnalare sin da subito, che dall'istruttoria condotta risulta che le integrazioni depositate, tenuto conto anche delle integrazioni volontarie comunicate con prot. 0082533 del 16/02/2023, non hanno ottemperato a quanto richiesto nel precedente contributo istruttorio, rimanendo confermate rilevanti e molteplici criticità paesaggistiche, sia relative alla coltivazione a cielo aperto di aree che per il PIT/PPR sono tutelate ai sensi dell'art.142 lett.d) del Codice, che alla gestione dei ravaneti che al progetto di risistemazione.

Il Settore prosegue quindi con l'istruttoria condotta sulla documentazione prodotta in riscontro alle n. 7 richieste di integrazioni e chiarimenti sopra riportati (per la quale si rimanda alla nota integrale del Settore prot. n.0106858 del 28/02/2023, che viene allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale) e conclude come segue:

“Per quanto sovra esposto, oltre a rilevare contraddittorietà negli elaborati che compongono il progetto, in particolar modo per quelle parti relative alla gestione dei ravaneti esistenti e dei nuovi detriti di escavazione determinati dal progetto in esame, si ritiene che permangono i rilevati contrasti tra il progetto presentato con il PIT/PPR, oltre che con le prescrizioni della Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR 65/2014, nonché con il PABE approvato sia per quelle parti delle NTA che hanno ottemperato alle prescrizioni della Conferenza ex art.114, tra cui le norme relative al progetto di risistemazione, sia per le restanti parti”.

## **OSSERVAZIONI**

Nel corso del procedimento sono pervenute nel complesso n. 2 osservazioni da parte del pubblico: la prima nel corso della fase di consultazione del pubblico al momento dell'avvio del procedimento e la seconda nel corso della fase di consultazione sulle integrazioni depositate, svolte ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, commi 4 e 5. Si riporta una tabella riepilogativa:

| <b>N</b> | <b>Nome</b>         | <b>Data arrivo</b> | <b>Protocollo n.</b> |
|----------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b> | Legambiente Carrara | 30/08/2022         | 0332291              |
| <b>2</b> | Legambiente Carrara | 03/02/2023         | 0058896              |

Le suddette osservazioni, pervenute nei termini del procedimento, sono messe a disposizione della Conferenza dei Servizi e vengono riassunte nelle parti essenziali come di seguito:

Oss. n. 1: esprime contrarietà al progetto, mettendo in evidenza i seguenti aspetti ritenuti critici:

- 1) *Piano di ripristino - Progetto di ripristino ambientale*
- 2) *Aree demaniali e ripristino.*
- 3) *Gestione delle acque*
- 4) *Impatto paesaggistico sottovalutato e Misure di mitigazione e compensazione.*
- 5) *Asportazione dei detriti e ravaneto esistenti*
- 6) *Frantoio mobile*
- 7) *Bilancio d'impatto ambientale*

Oss. n. 2: pervenendo dalla stessa associazione ambientalista che si era già espressa sulla documentazione iniziale, ribadisce la propria contrarietà al progetto, mettendo in evidenza i seguenti aspetti ritenuti critici:

- 1) *Allontanamento dei detriti abbandonati in passato*
- 2) *Piano di ripristino*
- 3) *Gestione delle acque*
- 4) *Frantoio mobile*

Le osservazioni sono ritenute pertinenti al procedimento di VIA. Rilevando che svariati aspetti riportati nelle osservazioni sono oggetto di approfondimento istruttorio ancora in corso, si ritiene opportuno che le controdeduzioni alle stesse vengano formulate nella successiva seduta della Conferenza dei Servizi qualora venisse formata la posizione unica regionale ai fini dell'eventuale compatibilità ambientale dell'opera.

La Conferenza dà altresì atto che il Proponente ha già presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra, pertanto la Conferenza provvederà a tener conto anche delle suddette controdeduzioni.

### **DISCUSSIONE IN CONFERENZA**

Terminata l'illustrazione dell'istruttoria fin qui condotta anche in base ai contributi tecnici istruttori sopra riepilogati, interviene il proponente chiedendo di poter effettuare un confronto sulle tematiche sollevate con i vari Soggetti competenti.

Alle ore 12:35 viene quindi concordato dai presenti di fare una pausa e di riprendere i lavori alle ore 13:30 per iniziare il confronto con il proponente.

\*\*\*\*\*

Alle ore 13:35 riprendono i lavori della Conferenza, alla presenza dei medesimi partecipanti della mattina.

In merito alla necessità di accertare preliminarmente lo stato di attuazione del collaudo dei lavori di ripristino della S.P. 10 al fine di verificare se risulta attuabile l'allontanamento dei detriti accumulati nel tempo nell'area estrattiva, secondo il cronoprogramma previsto dal proponente, costituendo una criticità rilevante per il progetto in esame dal punto di vista ambientale a causa degli impatti correlati, la Conferenza prende atto sia di quanto dichiarato dal proponente, come riportato in fondo al paragrafo "Descrizione e finalità del progetto" nelle premesse del presente verbale, sia delle note pervenute da parte della Provincia di Massa Carrara, come riportato al paragrafo "Pareri e contributi istruttori".

Vista l'imminenza (quantificata nell'ordine di alcuni giorni da parte della Provincia), per la conclusione del collaudo e la revoca dell'ordinanza di chiusura al traffico della strada, la Conferenza ritiene quindi che sussistano le condizioni per poter procedere con la valutazione della compatibilità ambientale del progetto, comprensivo dell'allontanamento dei detriti persistenti nell'area estrattiva che risulterà possibile solo a ripristino avvenuto della viabilità.

La Conferenza ritiene opportuno quindi chiedere alla Provincia di Massa Carrara di comunicare tempestivamente al Settore VIA regionale l'effettivo ripristino della strada, non appena sarà avvenuto.

Successivamente, inizia il confronto tra i presenti e il proponente sugli aspetti ritenuti più critici contenuti nei contributi istruttori sopra riportati.

L'Arch. Chiuso e l'Arch. Scrascia confermano integralmente i rispettivi pareri della Soprintendenza e del Settore regionale competente in materia di paesaggio.

Interviene il Dott. Lorenzoni per il proponente sulla questione delle aree situate al di sopra dei 1.200 m slm, precisando che lo stato attuale rappresentato nelle tavole di progetto riporta la morfologia reale dei luoghi, così come riportata nelle autorizzazioni già rilasciate sulla cava in esame, che è diversa da quella rappresentata dal PABE; ribadisce quindi la posizione del proponente secondo la quale il vincolo paesaggistico permane al di sopra dei 1.200 m slm attuali e evidenzia che il progetto presentato si sviluppa al di sotto della quota dei 1.200 m slm attuali.

Per quanto riguarda i ravaneti, precisa che il proponente ha previsto di portare via quelli che presentano un colore biancastro e quindi che oggettivamente non sono rinaturalizzati; nella documentazione si fa riferimento alla cartografia del Parco esclusivamente perché essa indica i ravaneti che possono essere asportati e non.

Sulla gestione dei rifiuti di estrazione, sottolinea che solo circa il 25% del materiale non sarà allontanato, poiché verrà utilizzato per il ripristino della viabilità, avendo una granulometria tale da consentire ai camion di poter utilizzare le strade in sicurezza senza problemi dal punto di vista di stabilità. Evidenzia che nel caso in cui tale materiale non potesse essere utilizzato, la società dovrebbe comunque comprare uno stabilizzato da un produttore di inerti esterno per la viabilità; pertanto è stato ritenuto più conveniente riutilizzare parte del materiale per questo scopo. Il materiale non ornamentale verrà quindi tutto frantumato e utilizzato per la ricarica/manutenzione ordinaria delle strade.

In merito al progetto di risistemazione ambientale, il proponente evidenzia che la sua attuazione non può avvenire contemporaneamente all'escavazione, anche se comunque nel primo anno di attività verrà ridotto il ravaneto esistente nel settore nord della cava; pertanto a suo avviso verrà fatta una riqualificazione geomorfologica e paesaggistica e per tali motivi è stato sottratto dal calcolo degli OPS.

Il progetto di ripristino definito dal Dott. Dazzi inizierà al nono anno di attività, quando saranno a disposizione gli spazi da poter ripristinare. E' evidente che il giacimento non verrà esaurito, visto il contesto geologico ben conosciuto; per tale motivo il ripristino verrà attuato solo se la cava non verrà più coltivata al termine del progetto presentato per il presente procedimento.

Negli ultimi due anni è previsto anche il ripristino morfologico dello spessore di 2 m con materiale detritico fine per poter consentire alla vegetazione di poter attecchire; questo creerà le condizioni per il ripristino vegetazionale.

Interviene il Settore regionale competente in materia di paesaggio per ricordare che la questione relativa all'area sottoposta a tutela paesaggistica al di sopra dei 1.200 m slm è stata affrontata in maniera approfondita già in sede di PABE e sia la Regione che la Soprintendenza hanno confermato la permanenza dell'area di tutela indicando di recepire già nel PABE la cartografia del PIT/PPR. Permanendo la tutela, vige il divieto di escavare a cielo aperto al di sopra dei 1.200 m slm dettato dal PIT/PPR, come riportato nel proprio contributo istruttorio. Pertanto, l'unica modifica progettuale possibile sarebbe stralciare quella parte di escavazione al di sopra dei 1.200 m slm.

Per quanto riguarda i ravaneti, il Settore conferma che la cartografia del Parco non può essere presa a riferimento se non come linea guida. E' necessario che il progetto sia conforme al PABE, almeno nelle parti che sono state condivise dalla Conferenza ex art. 114 della L.R. 65/2014.

Il progetto di risistemazione dovrebbe partire dalla sistemazione delle aree degradate dall'attività estrattiva entrando nel dettaglio delle nuove attività che si prevedono nel nuovo progetto.

Il Settore conclude rendendosi disponibile a un eventuale incontro di confronto con il proponente sulle criticità sollevate nel proprio parere.

Interviene anche il rappresentante della Soprintendenza per condividere quanto già dichiarato dal Settore regionale competente in materia di paesaggio in relazione ai vincoli del PIT/PPR.

Alle ore 14:05 lascia la riunione l'Arch. Scrascia.

Il Settore VIA chiede chiarimenti al proponente sulla *Tavola 4\_Carta vincoli del PIT\_Castelbaito Fratteta* presentata, per capire meglio la sovrapposizione della linea dei 1.200 m slm del PIT/PPR con il progetto finale proposto.

Il proponente spiega che la cartografia rappresenta la quota dei 1.200 m slm reali e si rende disponibile a presentare una modifica del progetto stralciando la parte eccedente la isoipsa dei 1.200 m slm rappresentata nella cartografia del PIT/PPR.

Interviene anche il Dott. Boiardi per riferire di aver posto un quesito alla Regione Toscana su tale questione

già in sede di una riunione preparatoria per il PIT/PPR in un'assemblea effettuata presso il Consorzio Per Lo Sviluppo dell'Attività Marmiera Versilia (COSMAVE) riguardo all'autorizzazione all'epoca già ottenuta che prevedeva la possibilità di poter scavare al di sopra dei 1.200 m slm; dalla risposta ottenuta, riferisce che per la parte che prevedeva di scendere da 1.240 a 1.220 m slm in caso di richiesta di una successiva autorizzazione non sarebbe stato possibile proseguire; per quanto riguardava invece la stessa autorizzazione per la quale si poteva scendere dai 1.205 a 1.185 m slm, un'eventuale successiva richiesta di autorizzazione sarebbe stata rilasciata.

Si riserva comunque di approfondire gli argomenti che sono stati sollevati dai contributi istruttori riferiti nell'odierna riunione, compresa la questione dei 1.200 m slm e chiede di poter effettuare incontri specifici con i soggetti competenti.

Sottolinea che il progetto di ripristino ambientale deve essere conformato anche alla sicurezza sui luoghi di lavoro e ribadisce la possibilità di poter continuare l'escavazione anche al termine dei 10 anni previsti nel progetto.

Sulla questione della strada S.P.10, riferisce che proprio nella giornata di oggi sono in atto le ultime prove di collaudo; pertanto a breve sarà ripristinata. Le strade esterne all'area estrattiva comunali necessitano comunque di materiale per la loro manutenzione; pertanto essa sarà effettuata con il materiale proveniente dalla cava in coerenza con la normativa regionale per le strade forestali.

Interviene anche il Dott. De Luca per precisare che le strade situate al di fuori dell'area estrattiva non possono essere ricondotte all'attività di cava, ma che eventualmente può essere fatta una convenzione con il Comune per la loro manutenzione. Le quantità di materiale che escono dalla cava devono essere comunque computate nelle rese e negli OPS ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. 35/2015.

Alle ore 14:40 si scollega la Dott.ssa Bianchi dell'Azienda USL.

Interviene il Dott. Dazzi per illustrare il progetto di ripristino depositato, motivando le scelte effettuate; viene proiettata quindi la tavola 12p riferita al ripristino al termine della seconda fase di coltivazione.

Sottolinea che non sarebbe fattibile, per la morfologia dei luoghi, che il progetto di ripristino ambientale avvenisse contestualmente all'escavazione per questa tipologia di cava; per tale motivo è stato previsto che venga iniziato al nono anno. Contestualmente alla coltivazione è possibile solo asportare il ravaneto posto a nord della cava e il ripristino del fosso Fratteta nella parte bassa.

Il proponente si rende comunque disponibile a rimodulare il progetto di ripristino presentato, a seguito dell'incontro con il Settore regionale competente per il paesaggio e la Soprintendenza.

Il Settore regionale competente per il paesaggio ricorda quanto già previsto dal PABE per il progetto di riqualificazione ambientale e ricorda che è comunque possibile, contestualmente all'escavazione, portare avanti la riqualificazione delle parti degradate circostanti l'area estrattiva.

Anche il Settore Tutela della Natura e del Mare (TNM) illustra le proprie considerazioni sul progetto di risistemazione, già espresse nel parere ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il Dott. Dazzi precisa che la ditta si impegna a provvedere alla manutenzione e al monitoraggio degli impianti vegetali previsti per la riqualificazione vegetazionale per almeno ulteriori cinque anni dal termine dell'escavazione.

Il Dott. De Luca specifica che ai sensi della L.R. 35/2015 le opere relative al piano di risistemazione devono terminare entro la durata dell'autorizzazione; i monitoraggi successivi possono terminare anche oltre tale durata, purché siano coperti dalla polizza fidejussoria.

Il proponente si rende disponibile ad approfondire anche gli altri aspetti relativi allo Studio di Incidenza sollevati nel parere del Settore TNM; precisa di aver previsto l'utilizzo del frantumatore mobile solo per cinque anni e ritiene che possa avere un impatto acustico inferiore ad altri mezzi utilizzabili come ad esempio un martello pneumatico.

Segue un confronto su alcuni chiarimenti richiesti tra il proponente e il Settore TNM, anche in relazione al rumore e alle polveri correlati all'utilizzo del frantumatore.

Interviene nuovamente l'Arch. Chiuso per dichiarare di concordare con quanto espresso dal Settore regionale

competente in materia di paesaggio e dal Settore TNM sull'aleatorietà del progetto di riqualificazione presentato. Richiamando le lettere e) e f) dell'Allegato 4 al PIT/PPR già citate nel proprio parere, ribadisce di non ritenere condivisibile il progetto di ripristino presentato; pertanto si rende disponibile ad effettuare l'incontro di approfondimento sugli aspetti sollevati nel proprio parere, purché il proponente sia intenzionato ad apportare modifiche al progetto in merito.

Il Settore VIA fa presente al proponente che è necessario chiarire anche gli aspetti sollevati dall'ARPAT e dal Settore regionale Logistica e cave relativamente agli aspetti correlati alla coerenza del progetto con il Piano Regionale Cave, all'Autorizzazione all'escavazione ai sensi della L.R. 35/2015 e alcuni aspetti progettuali che è necessario chiarire anche ai fini della compatibilità ambientale del progetto.

Interviene anche il Dott. Santi per dichiarare che anche ARPAT si rende disponibile ad un eventuale incontro tecnico di approfondimento sulle proprie richieste di chiarimenti.

Il Settore VIA chiede quindi al proponente la tempistica entro la quale presume di poter depositare la documentazione integrativa volontaria in riscontro alle criticità emerse e agli approfondimenti richiesti.

Il proponente indica una tempistica presumibile di 30 giorni a partire dalla trasmissione del presente verbale.

Alle ore 15:35 si scollegano dalla riunione anche l'Arch. Chiuso e la Dott.ssa Germani.

Per quanto riguarda ulteriori aspetti autorizzativi, il Settore VIA fa presente alla Conferenza quanto segue:

A) in merito al frantumatore previsto nel progetto, risulta necessario chiarire il corretto regime autorizzatorio, anche alla luce di quanto riportato da ARPAT nei contributi istruttori sopra riportato e del fatto che, da quanto dichiarato dal proponente nella documentazione, il materiale lavorato sarà del tutto recuperato come sottoprodotto destinato alla vendita, pertanto non si tratterebbe di un impianto di trattamento/recupero dei rifiuti e quindi non rientrerebbe nel regime autorizzativo ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 dei frantoi mobili.

Il Dott. De Luca dichiara in merito che si tratterà di un impianto di prima lavorazione del derivato di estrazione e pertanto rientrerà nell'Autorizzazione all'escavazione ai sensi della L.R. 35/2015;

B) con riferimento alle autorizzazioni di competenza del Genio Civile Toscana Nord, la Conferenza prende atto, alla luce dei contributi acquisiti, che non è più necessario ricomprendere nel PAUR il rilascio dell'Autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904, bensì sarà necessario rilasciare la Concessione demaniale di competenza, per la quale il Genio Civile ha chiesto la planimetria di approfondimento come riportato nella propria nota del 28/02/2023;

Il proponente dichiara che prenderà contatti con il Genio Civile per approfondire la questione e ricomprenderà nelle integrazioni volontarie anche la planimetria richiesta;

C) in base a quanto riportato dal Settore regionale Autorizzazioni Uniche Ambientali, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà ricompresa entro l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di competenza comunale nell'ambito della quale il Settore fornirà il proprio parere finale, con il contributo tecnico di ARPAT;

D) da quanto risulta dai pareri acquisiti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, non è necessario ricomprendere nel PAUR anche il Parere ai sensi della pianificazione di bacino.

Viene pertanto di seguito riportata la tabella riportante le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, da ricomprendere nel PAUR oltre al provvedimento di VIA (comprendente anche la Valutazione di Incidenza Ambientale), con le rispettive competenze:

| <i><b>Titolo abilitativo</b></i>   | <i><b>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</b></i> |
|--|---|
| Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ex art.16 L.R.35/2015; | Comune di Fivizzano                                       |



|   |   |
|---|---|
| Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;<br>Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ex art. 8, c.4 o c.6 L.447/1995, DPR 227/2011 , D.P.R. 59/2013, D.P.G.R .2/R/2014, D.G.R. 857/2013 |   |
| Esercizio delle competenze di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e smi per quanto concerne l'Autorizzazione Paesaggistica;<br>Verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art.28 c.4 D.Lgs.42/2004, artt.95-96 D.Lgs.163/2006                 | Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara |
| Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e L.R. 39/2000;<br>Nulla osta in area naturale protetta ex L. 394/1991, Norme istitutive e regolamentari delle aree protette                                   | Parco Regionale delle Alpi Apuane   |
| Concessione demaniale   | Settore regionale Genio Civile Toscana Nord   |

Alla luce della discussione fin qui svolta e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti, i presenti rilevano la necessità di:

- a) acquisire le ulteriori integrazioni volontarie che il proponente si è reso disponibile a depositare in riscontro alle criticità e alle richieste di chiarimenti emersi;
- b) acquisire un parere da parte dei seguenti Soggetti, che non si sono ancora espressi nel presente procedimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di propria competenza:
  - Comune di Fivizzano ai fini dell'Autorizzazione in ordine all'attività estrattiva di cui all'art.16 della L.R. 35/2015, della Comunicazione/nulla osta in materia di impatto acustico e dell'Autorizzazione Paesaggistica;
  - Parco Regionale delle Alpi Apuane ai fini del Nulla Osta e dell'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
- c) proseguire le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto (comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale) e la disamina delle osservazioni pervenute da parte del pubblico;
- d) proseguire eventualmente la successiva istruttoria ai fini autorizzativi.

Al termine della discussione, il Settore VIA fa presente che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, il termine di conclusione dei lavori della CdS e di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, tenutasi in data odierna; pertanto viene definito il seguente calendario per la conclusione dei lavori:

- 20/04/2023 alle ore 10: seconda riunione per la formazione della posizione unica regionale ai fini della pronuncia di VIA e l'eventuale prosieguo dell'istruttoria ai fini autorizzativi;
- 16/05/2023 alle ore 10: eventuale riunione conclusiva per il rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR.

Il Settore VIA informa infine i presenti, per chi fosse interessato a partecipare, che ha programmato un sopralluogo tecnico informale per il 14/04/2023 nella cava in esame, con ritrovo alle ore 10.30 presso il Parcheggio Belvedere di Campocecina, di cui verrà data conferma per le vie brevi.

**PER TUTTO QUANTO SOPRA** esposto, visto e considerato, i presenti decidono di **sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi** ad una successiva riunione, programmata per il 20/04/2023 alle ore 10, che verrà convocata con separata nota a cura del Settore VIA successivamente al ricevimento delle ulteriori integrazioni volontarie da parte del Proponente.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali relativamente alle parti in cui sono stati presenti alla riunione.

Non essendovi null'altro da discutere, l'Ing. Gentili del Settore VIA conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 15:50.

Firenze, 03/03/2023

Allegato A: contributo istruttorio del Settore regionale Tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio prot. n. 0106858 del 28/02/2023.

| <b>I partecipanti alla Conferenza</b> | <b>Firma</b>                |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Dott. Antonio De Luca                 | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Arch. Domenico Bartolo Scrascia       | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Dott. Davide Casini                   | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Dott.ssa Laura Maria Bianchi          | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Dott. Stefano Santi                   | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Arch. Marco Chiuso                    | <i>Firmato digitalmente</i> |

Per la Responsabile del Settore VIA–VAS  
 Ing. Valentina Gentili  
 (delegata con OdS n. 5 del 20/09/2022)  
*Firmato digitalmente*



**aOggetto:** PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, "Progetto di coltivazione e ripristino della cava Castelbaito – Fratteta nel Bacino Monte Borla", ubicata nel Comune di Fivizzano (MS). Proponente: Marmi Walton Carrara S.r.l. - **Contributo tecnico sulla documentazione integrativa.**

Settore VIA-VAS  
SEDE

In relazione alla nota **prot. 0035319 del 20/01/2023** del *Settore VIA-VAS*, di richiesta del contributo tecnico di competenza sulle integrazioni presentate per il progetto in oggetto e di indizione della Conferenza dei Servizi, si rappresenta quanto segue.

Con precedente contributo inviato con nota **prot. 0340656 dello 07/09/2022**, si richiedevano integrazioni in quanto "Dall'esame della documentazione presentata ed a seguito del sopralluogo effettuato in data 30 agosto 2022, si ritengono necessari dei chiarimenti e delle integrazioni al fine dell'espressione del contributo di competenza. Come illustrato in istruttoria sono diverse le questioni da approfondire, relative ai vincoli paesaggistici rappresentati dal PIT/PPR, alla gestione dei ravaneti presenti e dei derivati di taglio determinati dall'attività di coltivazione prevista, alla risistemazione dell'area", per cui di seguito si riporta in corsivo il testo dell'integrazione richiesta, precedute dal numero progressivo usato nel contributo espresso, ed a seguire la valutazione di ottemperanza.

Prima di entrare nella disamina puntuale della documentazione progettuale, si ritiene necessario permettere che la presente istruttoria è stata condotta tenendo come riferimento le Osservazioni e prescrizioni che la Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR65/2014, nella seduta conclusiva dello 01/02/2021, ha espresso rispetto al PABE del Bacino del Monte Borla per la sua conformità al PIT/PPR ed a cui il Comune non ha dato seguito in fase di approvazione. Si è tenuto conto altresì della verifica di ottemperanza effettuata in sede del ricorso presentato dalla Regione ai PABE approvati, così come si è tenuto a riferimento quelle parti del PABE approvato che hanno dato seguito alle indicazioni della Conferenza ex art.114 della LR65/2014.

Si ritiene altresì utile segnalare sin da subito, che dall'istruttoria condotta risulta **che le integrazioni depositate, tenuto conto anche delle integrazioni volontarie comunicate con prot. 0082533 del 16/02/2023, non hanno ottemperato a quanto richiesto nel precedente contributo istruttorio, rimanendo confermate rilevanti e molteplici criticità paesaggistiche, sia relative alla coltivazione a cielo aperto di aree che per il PIT/PPR sono tutelate ai sensi dell'art.142 lett.d) del Codice, che alla gestione dei ravaneti che al progetto di risistemazione.**

### Istruttoria integrazioni

1) di approfondire lo stato attuale della copertura detritica attraverso l'esecuzione di indagini geognostiche quali sismica o georadar, che permettano di individuare il substrato su cui posano ed il loro spessore;

**PARZIALMENTE OTTEMPERATO:** non vengono eseguite delle indagini geognostiche come richiesto e come previsto dall'Elaborato C1 del PABE approvato di cui si riporta un estratto "La società dovrà presentare nel nuovo piano di coltivazione le modalità di rimozione del ravaneto e definire, utilizzando indagini geofisiche i quantitativi di detriti presenti nel sito estrattivo. Il piano di recupero del ravaneto dovrà includere analisi di stabilità dei versanti definendo dimensioni e pendenze delle riprofilature morfologiche che verranno create"; tuttavia viene effettuata una stima partendo da un confronto con una tavola tecnica regionale in scala 1:5.000 derivata da un volo del 1974, ed un rilievo topografico attuale. E' stata predisposta una "Tavola RAVA" rivisitata con delle sezioni riportanti gli spessori derivati da tale analisi. Si osserva però che nella cartografia non viene riportata arealmente l'estensione attuale dei ravaneti e che le sezioni non appaiono essere estese all'intera superficie occupata dai medesimi. Non si rileva inoltre nessun raccordo e/o



informazione in merito ai ravaneti rappresentati nel PABE né si da conto delle osservazioni che la Conferenza dei Servizi ex art.114 ha sollevato sulla problematica ravaneti. In ogni caso nel documento di risposta al Settore Paesaggio, vengono indicate delle volumetrie che sono state poi messe a confronto con le volumetrie indicate in altri elaborati; si asserisce infatti che il **volume totale del materiale detritico presente è pari a 341.000 mc** e che nel progetto di ripristino se prevede l'asportazione di **185.200 mc**, (nell'Elaborato L Progetto di risistemazione della relazione integrativa volontaria, si parla di 185.000 mc composti da 135.000 mc del ravaneto nord a cui si aggiungono 50.000 mc accumulati all'interno del cantiere) per cui il volume del ravaneto residuo sarebbe di **156.000 mc**. Il proponente per il suo progetto di coltivazione ha dichiarato una resa del 27% ca. per cui il progetto di coltivazione produce necessariamente degli scarti di lavorazione come da loro analisi effettuata nell'elaborato progettuale di PGRE. Si osserva inoltre che in risposta al punto 6) di seguito riportato, si afferma che si prevede di asportare il 53% del volume del ravaneto ad oggi presente in cava, rimandando al punto f) del documento "*integrazione aspetti programmatici*". Dall'esame del cronoprogramma predisposto si osserva che in realtà, il volume del materiale che compone il ravaneto e che sarà asportato è pari a **135.000 mc**, in quanto **45.100 mc** resteranno **in cava per strade e rampe aggiungendosi agli 89.970 mc già indicati per tale scopo nel progetto di coltivazione. Al fine del ripristino morfologico rimarranno in cava ulteriori 73.00 mc.**

A parte la poca chiarezza espressa dai vari elaborati progettuali sui volumi dei ravaneti presenti in cava da asportare da unirsi ai nuovi detriti di estrazione, quello che **si desume dalla progettazione, è che in cava dei ravaneti già presenti ne resteranno 156.000 mc a cui vanno aggiunti 134.197 mc utilizzati per strade e rampe e 73.000 mc per un ipotizzato progetto di risistemazione: pertanto il totale dei detriti che saranno lasciati in cava tra "vecchi ravaneti" e nuovi scarti di lavorazione sarà di 363.197 mc; in altre parole si incrementeranno i ravaneti rispetto alla situazione attuale, in netto contrasto con quanto indicato dal PIT/PPR che indica nei ravaneti una delle principali criticità paesaggistiche.**

Si osserva inoltre che per quanto riguarda la documentazione progettuale integrativa volontaria presentata, nella Tavola 8a "Carta dei ravaneti del parco attuale\_Castelbaito EMEN", sostanzialmente uguale alla Tavola 1p della prima documentazione integrativa, si continua a fare riferimento ad una carta dei ravaneti a grande scala, prodotta dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, allegata alla determina n.65 dell'8/7/2019, superata dal PABE del 2021 a cui associare delle specifiche Norme Tecniche di Attuazione. La Tavola 8b, "Carta dei ravaneti del parco progetto\_Castelbaito Fra EMEN" nella quale sono indicati i ravaneti da asportare, riporta una perimetrazione che non appare sufficientemente chiara rispetto alle Tavole progettuali della Risistemazione 10p e 12p, in quanto sembrerebbe che sarà asportata anche una parte dei ravaneti che costituiscono la rampa che dovrebbe condurre al gradone posto alla fine della coltivazione alla quota 1.1165 mslm, ma a livello progettuale non è chiaramente indicata la volumetria di ravaneti che sarà asportata da tale struttura. Del resto anche nel nuovo Elaborato C, depositato come integrazione volontaria, si osserva una rappresentazione contraddittoria dei dati, visto che si afferma che per quanto riguarda il ravaneto a valle già presente in cava "*La superficie interessata dalla rimozione si estende su una superficie 690 mq ed il volume di materiale da asportare è stato valutato in 193.200 mc. Complessivamente verranno quindi recuperati 243.200 mc (193.200+50.000) in mucchio di materiale detritico già presente nel sito estrattivo, ossia circa 486.400 tonnellate in 10 anni di attività., considerando una densità media di 2t/mc, ossia circa 180.200 mc in banco*".

Per quanto riguarda l'utilizzo dei frantoi mobili, citato nella risposta puntuale alle richieste del Settore Paesaggio, il Proponente si limita a richiamare una norma del Parco, ciò tuttavia non è idoneo a soddisfare quanto prescritto dalla Conferenza dei Servizi ex art.114 in sede di formazione del PABE di Fivizzano (punto 7 del verbale della seduta conclusiva), e recepito (*in parte qua*, si tratta infatti di una delle poche prescrizioni rispettate dal Comune nel PABE approvato) in sede di approvazione del PABE stesso, all'art. 22, comma 8, NTA del PABE, il quale prevede: "*8. Previo assenso del Parco delle Alpi Apuane, può essere*



*consentito l'utilizzo di frantoi mobili, per ridurre il volume trasportato a valle, quindi ridurre il numero dei trasporti a valle e separare i materiali per granulometria per rendere più efficace il ripristino ambientale. L'utilizzo dei frantoi mobili può essere consentito dietro presentazione di un progetto con la definizione dei quantitativi di materiale da frantumare e dei tempi di realizzazione dell'intervento. Per contenere l'emissione delle polveri ed evitare la dispersione dei fanghi è necessario che i cumuli di materiali siano mantenuti costantemente umidi, coperti in caso di forte vento e sia predisposto un sistema di raccolta e trattamento delle AMD. La possibilità di utilizzo dei frantoi mobili deve essere verificata a livello di valutazione paesaggistica di uno specifico progetto di coltivazione e risistemazione per una nuova autorizzazione."*

2) *riporto di tali valutazioni nelle sezioni progettuali di tutti gli stati della coltivazione, attuale, prima fase e seconda fase. Nelle tavole con le sezioni relative alla risistemazione, si dovrà chiarire lo spessore dei ravaneti che saranno lasciati in loco, in particolar modo per l'accumulo detritico attualmente presente parallelo al piazzale di lavorazione più basso del cantiere Castelbaito o per i ravaneti a valle del medesimo cantiere;*

**NON OTTEMPERATO:** viene riproposta una tavola con delle sezioni relative al progetto di coltivazione ma non relative al progetto di risistemazione. Si osserva inoltre un certa mancanza di capacità rappresentativa delle sezioni progettuali, visto il numero esiguo di sezioni predisposte (in numero di 4) che non possono considerarsi rappresentative dell'intera area di cava costituita da due piazzali di coltivazioni, e considerando anche che un tempo erano due cave differenti. Inoltre come si vedrà meglio anche in seguito, continua a non essere chiara la gestione dei ravaneti. Rispetto a tale profilo il PABE non è conforme perchè non ha definito in maniera condivisibile i ravaneti oggetto di riqualificazione come richiesto dal PIT/PPR e dal PRC. Tale aspetto è stato oggetto di specifica prescrizione da parte della Conferenza di Servizi ex art.114 della LR65/2014 e poi successivamente di ricorso al TAR, in quanto rimasto non ottemperato. In base alla Tavola geomorfologica di dettaglio del PABE, praticamente tutti i ravaneti presenti sarebbero "parzialmente rinaturalizzati", mentre appare evidente dallo stato attuale dei luoghi che molti dei ravaneti presenti, sono da definirsi come "non rinaturalizzati".

Tale carenza è confermata anche nella progettazione in esame e quindi sotto tale profilo il progetto proposto non è conforme al PIT/PPR né alle indicazioni della Conferenza ex art.114, la cui validità è confermata anche dall'utilizzo a livello progettuale, di una cartografia predisposta a grande scala dal Parco delle Apuane, antecedente al PABE stesso. In ogni caso non è conforme allo stesso PABE in quanto nell'Elaborato C1 del PABE, scheda specifica predisposta per la cava Castelbaito-Fratteta, al punto relativo alla Gestione dei ravaneti, si prescrive che "il progetto di coltivazione di questa cava indichi chiaramente gli interventi che l'azienda metterà in campo per l'asportazione/riduzione del volume dei ravaneti non rinaturalizzati, oltre all'asportazione del materiale generato dalla coltivazione. Il ravaneto non asportato dovrà essere rimodellato, assicurandone la stabilità geomorfologica e provvedendo ad una sua riqualificazione paesaggistica, per ridurre l'impatto visivo dalle pendici dei monti circostanti. (...) L'attività di recupero del ravaneto deve essere contestuale con quella di escavazione, al fine di evitare l'incremento dei depositi, pertanto è obbligatorio presentare un cronoprogramma delle attività con tavole che illustrino gli interventi temporali intermedi e non solo lo stato attuale e finale del progetto, consentendo quindi agli organi preposti di verificare l'avanzamento della riqualificazione ambientale."

Si osserva inoltre che la problematica relativa all'assenza della viabilità necessaria all'asportazione dei rifiuti di estrazione, ha contribuito all'incremento di detti ravaneti, che sono stati alimentati, contrariamente a quanto previsto dal PIT/PPR e dal PABE.

Infine le sezioni integrative contenute nel progetto proposto avrebbero dovuto segnalare, anche tramite un richiamo in alto, le aree i ravaneti "RA" normate dall'articolo 10 delle NTA del PABE approvato





che prevede "(...) *Gli interventi di riqualificazione da eseguirsi in queste aree, da dettagliare con un progetto esecutivo a seconda del contesto geomorfologico, geologico, idrogeologico ed idraulico dell'area, comprendono "a. Rimozione completa dei ravaneti "non rinaturalizzati" e "parzialmente rinaturalizzati" individuati nella tavola QCB\_4\_4-Carta geomorfologica, con i retini giallo o verde. Tutti gli interventi debbono garantire oltre alla riduzione della classe di pericolosità, la loro riqualificazione paesaggistica ed ambientale. Il progetto di riqualificazione deve avvenire per fasi e non posticipato alla fase finale, così da permettere di verificare l'efficacia degli interventi di riqualificazione. b. rimozione di infrastrutture ed impianti obsoleti; c. rimozione di strade di arroccamento in disuso; d. sistemazione idraulica dei versanti, preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica; e. rinverdimento e opere di rinaturalizzazione (...)"*"; una simile segnalazione sarebbe stata necessaria per capire anche in sezione, quali ravaneti vengono effettivamente asportati con riferimento al PABE.

**Con le sezioni integrative prodotte continuano pertanto a non risultare esplicitati gli interventi sui ravaneti con riferimento alle indicazioni della Conferenza ex art.114 della LR 65/2014.** Facendo riferimento al PABE approvato, si osserva inoltre che una parte dei ravaneti definiti "RA" (vedi Tavole progettuali 2pa) saranno lasciati in posto senza essere oggetto di nessun intervento di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, che sarebbe rientrato nel progetto di risistemazione. Tale dato viene del resto confermato anche dalla documentazione integrativa volontaria, in cui vengono predisposte delle nuove cartografie del progetto di risistemazione in base al quale una parte del ravaneto nord presente in cava e che rimarrà in cava, viene definito nella nuova Tavola progettuale 10p come "*Porzione di ravaneto oggetto di graduale asportazione nella prima fase di coltivazione lasciata alla ricolonizzazione spontanea della vegetazione*" e nella nuova Tavola progettuale 12p come "*Porzione di ravaneto oggetto di graduale asportazione nella seconda fase lasciata alla ricolonizzazione spontanea della vegetazione*". Da tale documentazione emerge quindi evidente che per tali aree non sono previste delle riqualificazioni ambientali se non l'asportazione parziale del materiale detritico che compone il ravaneto. Per quanto riguarda la stabilità geomorfologica del ravaneto lasciato in cava, viene proposta nell'Elaborato C1 una sola verifica di stabilità, lungo un profilo che fa riferimento alla Tavola progettuale "*n.8c "Carta di progetto dei ravaneti" – Piano di Coltivazione*", che non appare tra gli elaborati di progetto ma che sembra essere la Tavola 2pa della prima documentazione integrativa, utilizzando dei dati ipotizzati e non riconducibili a delle specifiche indagini geognostiche e non considerando l'eventuale presenza di una falda freatica.

**Inoltre, come evidenziato in precedenza al punto 1, rispetto alle volumetrie dei ravaneti già presenti in cava, il progetto in esame appare incrementarli piuttosto che ridurne l'impatto.**

3) *nelle sezioni progettuali si devono riportare le quote del profilo topografico in una fincatura che dia modo di apprezzare i singoli punti quotati, in particolare nella Tavola 9 dello stato sovrapposto;*

**PARZIALMENTE OTTEMPERATO:** è stata modificata solo la Tavola 9 e non sono state modificate le tavole progettuali riferite alla risistemazione.

4) *chiarimenti sulle lavorazioni ed il taglio di coltivazione eseguito a quota superiore ai 1.200 mslm, visionato durante il sopralluogo;*

**PARZIALMENTE OTTEMPERATO:** Nella nota integrativa predisposta, si richiama un titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Fivizzano comprensivo di autorizzazione paesaggistica e di PCA e relative proroghe. Si aggiunge inoltre che "*Solo una piccola porzione di roccia differisce dal progetto autorizzato in quanto a seguito della creazione del gradone inferiore, questa porzione di roccia a causa delle fratture a franapoggio ha necessitato di interventi di disaggio e consolidamento con barre in acciaio,*




come visibile nelle figure successive", senza peraltro quantificare l'area ed i volumi interessati dalla modifica di un'area tutelata ai sensi dell'art.142 lett.d).

In via generale, il proponente pertanto conferma che le lavorazioni in difformità sopra i 1.200 mslm sarebbero state necessarie per consentire in sicurezza l'escavazione a cielo aperto delle aree limitrofe a quelle tutelate. Anche sotto tale profilo è evidente il contrasto con il PIT/PPR, come già evidenziato nella Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR 65/2014, in merito alla necessità di tutelare le aree dei 1.200 mslm ancorchè scavate; mentre non è corretto il PABE approvato nella parte in cui considera che non sia più necessario, in dette aree, applicare le norme del PIT/PPR che impediscono la coltivazione a cielo aperto. I rilievi della Conferenza rispondono infatti anche all'esigenza di non creare situazione di instabilità che possano comportare il danneggiamento delle aree contermini, collocate a quote superiori ai 1.200 mslm.

A riguardo, questo progetto per come è stato strutturato dimostra la criticità già rilevata dalla Conferenza ex art.114 della LR 65/2014. Si conferma la non conformità paesaggistica di tale progetto.

*5) riporto nella Tavola 4, carta dei vincoli del PIT, dei corretti perimetri riportati nella cartografia ricognitiva del PIT/PPR con evidenziate le aree da tutelare ai sensi dell'art.142 lett.d) e lett.g) del Codice, visto che nella tavola citata, si riportano delle aree difformi. Si dovrà quindi evidenziare l'area di coltivazione a cielo aperto che ricade in aree vincolate ai sensi dell'art.142 lett.d) del Codice e che dovrà essere stralciato in quanto non ammissibile per il PIT/PPR:*

**NON OTTEMPERATO:** è stata predisposta una tavola, TAV 4 rev.01 in cui "si riporta la curva di livello 1.200 m così come risulta attualmente, in quanto lo stato di fatto è diverso da quello riportato nel PIT/PPR, in conseguenza di attività di scavo autorizzate con PCA dalla Regione e/o Parco e con autorizzazione paesaggistica". Si osserva inoltre che nella cartografia predisposta, la rappresentazione (fornita dal proponente) dell'area tutelata per il PIT/PPR ai sensi dell'art.142 lett.d) è di difficile lettura in quanto non viene individuata "arealmente" ma con un linea di perimetro di colore nero che si confonde con la base topografica. Nella nuova tavola predisposta viene indicata un'area coltivata a cielo aperto che ricade in una zona sopra i 1.200 mslm, anche secondo la perimetrazione del PABE, smentendo altresì il PABE medesimo laddove si afferma che non sono previste attività di coltivazione a cielo aperto a quote superiori ai 1.200 mslm (vedi Elaborato C1 - Scheda della cava Castelbaito-Fratteta). Del resto in merito a tali aree già la Conferenza ex art.114 nella seduta dell'1/02/2021, ha rilevato che in cartografia era presente "un'escavazione a cielo aperto sopra i 1.200 mslm anche con riferimento alla linea dei 1.200 mslm proposta dai PABE in esame". Di seguito si riporta un estratto del GIS costruito con gli shape files consegnati per il PABE, nel quale sono riportate con un rigato celeste le aree tutelate dei 1.200 mslm del PIT/PPR messe confronto con quelle indicate nel PABE (in giallo), con riferimento alle aree destinate all'escavazione a cielo aperto (in rosso).



Si ritiene utile riportare tale estratto, in quanto, come visto, anche nella *Tavola 4 - Carta dei vincoli del PIT/PPR* revisionata di progetto, le aree tutelate ai sensi della lett.d) dell'art.142 del Codice sono riportate in carta utilizzando un colore giallo chiaro di difficile lettura, e sono messe a confronto con uno stato progettuale che non sembra rappresentare né la prima né la seconda fase progettuale, così come rappresentate nelle tavole 5 e 6 di progetto. Anche la *Tavola 3 di progetto Carta dei vincoli sovraordinati e delle componenti paesaggistiche, storiche e ambientali* riporta una curva di livello 1200 mslm (montagne oltre i 1200 m s.l.m.) invece dell'areale sottoposto a tutela secondo il PIT/PPR.

**Si conferma il contrasto del progetto con il PIT/PPR anche con riferimento alle aree tutelate ai sensi dell'art.142 lett.d) del Codice " Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare .**

In ogni caso si rileva un'incoerenza interna degli elaborati laddove da un lato si afferma (Elaborato C del progetto di coltivazione presentato con la documentazione integrativa volontaria) che *"Il presente progetto si sviluppa completamente all'interno della ACC del Parco ed a quote inferiori alla isoipsa di quota 1200m, che non viene modificata rispetto alle planimetrie contenute nell'ultima autorizzazione"* mentre nella *Tavola progettuale 4.1*, come sopra già evidenziato, è perimetrata un'"*area sopra i 1.200 mslm modificata dal progetto*".

Inoltre, il PABE approvato non è conforme al PIT/PPR anche per la perimetrazione riportata delle aree tutelate ai sensi dell'art.142 lett.g) del Codice "i boschi", in quanto non viene riportata la corretta cartografia aggiornata con DCR n.93/2018. Anche tale profilo è stato oggetto della prescrizione della Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR65/2014 ed è rimasto inattuato. Anche le tavole del progetto in esame, attuative del PABE, riportano delle aree tutelate per i boschi difformi da quelle rappresentate nella cartografia di Geoscopio del PIT/PPR e si ritiene necessario un approfondimento su tale tematica, anche perchè sembrerebbe che una parte dei ravaneti recenti, possa ricadere in tali aree.

6) *chiarimenti sui volumi di materiale detritico che saranno prodotti dall'attività di escavazione e sulla loro gestione, considerato lo stato attuale della cava e il fatto che la Strada Provinciale del Monzone SP10, da utilizzare per il loro trasporto, allo stato attuale non è utilizzabile. Si ricorda inoltre al comma d)*





dell'art.31 delle NTA del PABE esaminato dalla Conferenza dei Servizi, è previsto l'obbligo di riqualificazione dei ravaneti non rinaturalizzati. In fase di rilascio di un nuovo titolo autorizzativo, il progetto di coltivazione e risistemazione deve prevedere la riqualificazione delle aree cartografate come RA nel PABE, ed il rilascio autorizzativo è subordinato alla presentazione del relativo progetto. La riqualificazione dovrà avvenire entro un periodo massimo di 6 anni dal rilascio della nuova autorizzazione.

Del resto dagli elaborati progettuali risulterebbe che per i primi 9 anni è prevista la commercializzazione del 100% del materiale scavato e non si ravvisa come tale previsione sia attuabile, non solo perché non sono presenti attualmente le infrastrutture necessarie, ma vista anche la presenza dei ravaneti presenti. Si richiede comunque un cronoprogramma di dettaglio dell'attività di asportazione dei derivati di taglio. Si ricorda che il PIT/PPR vieta la formazione di nuovi ravaneti e l'alimentazione di quelli esistenti:

**NON OTTEMPERATO:** si richiama il fatto che la strada SP10 del Monzone è di imminente apertura ma alla data attuale non è chiaro se sia effettivamente aperta o meno. Si considera inoltre che gli interventi sui ravaneti debbano consistere solo ed unicamente nella loro asportazione non tenendo in considerazione quanto sopra riportato rispetto al punto 2), sulla necessità che perlomeno le aree di ravaneti non rinaturalizzati devono essere sottoposti, se lasciati in loco, a degli interventi stabilizzazione e rinaturalizzazione. Del resto dall'analisi della Tavola di progetto 6p - relativa alla seconda fase di coltivazione, appare evidente che il ravaneto a valle della cava Castelbaito ed i rifiuti di estrazione utilizzati per la predisposizione della rampa di accesso al gradone posto alla quota attuale 1.183,50 mslm, rimarranno in loco, andando a costituire una "struttura di deposito". Tale aspetto non risulta chiarito neppure dalla documentazione integrativa volontaria, con riferimento alla tavola 8b "Carta dei ravaneti da asportare" (sostanzialmente uguale alla Tavola 2p rivisitata e consegnata con la prima documentazione integrativa) se messe a confronto con la Tavola progettuale 2pa "Carta dei ravaneti residui". In particolar modo la rampa in questione, vista la sua altezza e le sue dimensioni, appare come un importante elemento detrattore del paesaggio, ben valutabile anche allo stato attuale, dato che sembra già esser presente parte del materiale su cui impostarla. Si osserva inoltre che tale rampa appare necessaria al fine della coltivazione a cielo aperto di un gradone posto in parte dentro l'area tutelata ai sensi della lett.d) dell'art.142 del Codice, non ammissibile ai sensi dell'art.9.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR. Pertanto l'asportazione parziale del ravaneto (nella nota di risposta si dichiara che sarà asportato il 53% del ravaneto ad oggi presente) non rispetta quanto previsto dal PABE approvato (ex art.10, art.22 ed art.31 del PABE). Di seguito si richiama l'art.31 delle NTA del PABE:

**Art. 31. Mitigazione e compensazione degli effetti (convenzionamento)**

1. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive di cui al precedente art.27 è subordinato all'impegno ed alla realizzazione, nell'arco temporale di validità del PABE a cura, carico e spesa del soggetto attuatore dell'esercizio dell'attività estrattiva della cava Castelbaito- Fratteta, delle seguenti misure di mitigazione e compensazione, comprendenti opere ed interventi anche finalizzati a perseguire obiettivi di qualità e a garantire la significativa attenuazione delle criticità individuate dal PIT/PPR per il Bacino estrattivo Monte Borla:

a) La realizzazione in corrispondenza del sentiero CAI 39, entro un anno dal rilascio della nuova autorizzazione, compreso tra la Foce di Pianza e l'abitato di Vinca, di un percorso di "realtà aumentata" che su smartphone e tablet permetta di illustrare, da punti panoramici, le emergenze naturalistiche, i geositi e il paesaggio dei marmi, con le sue caratteristiche giacimentologiche e di lavorazione per la cava Castelbaito-Fratteta, che illustrino anche le particolari varietà merceologiche di marmi presenti in questa cava, le loro applicazioni moderne e storiche. L'Amministrazione Comunale, in relazione a specifiche necessità didattico-scientifiche potrà introdurre, in sede di Convenzione, variazioni rispetto agli itinerari sopraindicati.



- b) La realizzazione di un nuovo raccordo del sentiero CAI 174 con il sentiero CAI 39 come indicato nella Tavola QPB 3, da realizzarsi entro un anno dal rilascio della nuova autorizzazione.
- c) La realizzazione di un punto panoramico di sosta con panchine in legno in corrispondenza delle case Walton che illustri la storia industriale di questo gruppo di cave, risalente all'inizio del secolo scorso, la sua attuale consistenza e sistema di lavorazione, nonché rappresenti un punto di sosta lungo il sentiero CAI 39 (Tavola QP 3). Sarà installato un cartellone che illustrerà le modalità di collegamento con il sito di realtà aumentata previsto per l'attrezzatura del sentiero, da realizzarsi entro un anno dal rilascio della nuova autorizzazione;
- d) Obbligo di riqualificazione dei ravaneti presenti siano essi non rinaturalizzati o parzialmente rinaturalizzati attraverso la loro asportazione secondo le norme definite all'art.22; ~~entro un periodo massimo di 6 anni dal rilascio della nuova autorizzazione;~~ **Il rilascio della nuova autorizzazione è soggetta alla presentazione obbligatoria del progetto di riqualificazione delle aree coperte dai ravaneti delle aree cartografate come RA nel PABE, il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato alla presentazione del relativo progetto. In particolare per il Bacino Monte Borla, la fase di nuova autorizzazione della cava Castelbaito-Fratteta deve essere accompagnata da un progetto di riqualificazione ambientale dell'area RA, posta immediatamente a nord dell'area Ec, in coerenza con l'Elaborato C. Tale progetto potrà essere inserito nel progetto di risistemazione e l'area da ripristinare potrà essere estesa a seguito di approfondimenti progettuali.**
- e) manutenzione dei sentieri che attraversano l'area stipulando convenzione con il CAI competente, da sottoscrivere prima del rilascio dell'autorizzazione;
- f) verifica della connessione idraulica tra cava e sorgenti captate, nel raggio di tutela imposto per legge con traccianti idrosolubili seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato 6 – Metodi per monitoraggio idraulico con tracciante ed Allegato 7 – Indagini indirette e dirette per la verifica di punti di infiltrazione di acque di lavorazione, dando incarico ad un ente terzo; verifica da attuarsi prima del rilascio della nuova autorizzazione;
- g) monitoraggio e controllo delle sorgenti, ante operam prima del rilascio di nuova autorizzazione e successivamente con cadenza annuale, presenti a valle del sito estrattivo.  
Queste analisi dovranno comprendere la verifica della torbidità, colore e residuo fisso e pH; le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.2 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da analizzare sono:
- conducibilità,
  - idrocarburi totali,
  - metalli : Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb;
- h) eseguire ante operam prima del rilascio di nuova autorizzazione e successivamente con cadenza annuale il monitoraggio delle acque superficiali, le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.2 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da analizzare sono:
- conducibilità,
  - idrocarburi totali,
  - metalli : Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb.
- i) I monitoraggi a carico degli esercenti, indicati, vanno coordinati con quelli eseguiti dagli enti istituzionali competenti. Gli esercenti possono optare per incaricare gli stessi enti per l'esecuzione delle indagini di monitoraggio.
- j) Le misure di mitigazione e compensazione sono a totale carico del soggetto attuatore del Piano di coltivazione e dovranno essere riportate in una convenzione tra il soggetto stesso ed il Comune di Fivizzano,



*essendo presente nel Bacino Monte Borla una sola cava le misure indicate sono a totale carico della società che richiede l'autorizzazione all'esercizio della cava Castelbaito-Fratteta.*

*k) Per il finanziamento del progetto "realtà aumentata" definito all'Allegato 3, della cui realizzazione si incaricherà il Comune di Fivizzano, le società attuatrici dovranno contribuire al costo della realizzazione, proporzionalmente al volume di quantità sostenibile assegnata ad ogni sito estrattivo.*

*l) Per il controllo della produzione in filiera corta la Convenzione dovrà inoltre contenere e disciplinare le modalità, obbligatorie, di utilizzo da parte del titolare dell'Autorizzazione, del certificato digitale di ogni singolo elemento commerciale estratto (blocchi-semisquadrati-informi) e del suo censimento nell'anagrafe pubblica abilitata dal Comune a tale servizio. L'allegato 4 al presente PABE, fornisce le Linee Guida per definire e attivare da parte dell'Amministrazione Comunale tali modalità. Questa modalità di controllo dovrà essere realizzata entro un anno dal rilascio della nuova autorizzazione."*

**Inoltre si sottolinea che la tempistica di 10 anni indicata nel progetto in esame, non è conforme alla tempistica esaminata dalla Conferenza dei Servizi in quanto il tempo indicato dal PABE esaminato era di 6 anni ed il successivo stralcio di tale indicazione temporale è stato operato in autonomia dal Comune di Fivizzano in fase di approvazione del PABE ed è stato oggetto di ricorso.**

Neppure la giustificazione dei 10 anni necessari, data nell'elaborato di risposta puntuale alle osservazioni del Settore Paesaggio, è pertinente in quanto il progettista fa riferimento esclusivamente alla tempistica di rimozione del detrito, non tenendo in considerazione che il termine temporale di 6 anni è relativo alla "riqualificazione", che può essere attuata anche senza la rimozione del materiale. Tale possibilità è anche declinata dal comma 5 dell'art.22 del PABE approvato.

Come già evidenziato in precedenza, in base ai calcoli volumetrici forniti dal progettista risulterebbe che a seguito della progettazione in esame si incrementeranno i ravaneti rispetto alla situazione attuale, passando da 341.000 mc a 363.197 mc.

Si rileva infine la necessità di chiarire con un puntuale rilievo topografico se il recente scarico degli scarti di lavorazione, effettuato in quanto non disponibile la strada SP 10, abbia interessato o meno aree esterne al Bacino estrattivo individuato dall'Allegato 5 del PIT/PPR.

*7) ubicazione delle aree di possibile collocazione del frantoio mobile e definizione della gestione del materiale frantumato e delle tempistiche con cui si prevede l'utilizzo di tale frantoio riferite ad un dettagliato cronoprogramma dell'attività estrattiva;*

**PARZIALMENTE OTTEMPERATO:** nelle tavole 5p e 6p del progetto revisionate, si riportano tre possibili localizzazioni del frantoio mobile, ma la valutazione non viene approfondita relativamente all'impatto paesaggistico come già richiesto dalla Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR65/2014 in sede di approvazione del PABE di Fivizzano, e dal PABE approvato. Come visto al precedente punto 1, l'utilizzo dei frantoi mobili deve essere valutato a seguito di uno specifico approfondimento paesaggistico, ex art. 22 comma 8). Il tema andava altresì approfondito non solo attraverso un'analisi di dettaglio della modalità di utilizzo dei frantoi mobili e del loro possibile impatto sulle invarianti strutturali del PIT/PPR ed in particolare sulla componente ecosistemica della zona in cui è ubicata la cava, ma eseguendo anche una verifica dell'impianto (in questo caso relativa alle tre possibili ubicazioni previste) da sottoporre come previsto dall'art.23 del PABE, ad un'analisi dell'intervisibilità.

*8) approfondimento del progetto di risistemazione che va incluso in un cronoprogramma collegato con la validità temporale del titolo autorizzativo, evidenziando anche i ravaneti attuali che saranno lasciati in posto, dandone una valutazione del loro esatto spessore e delle loro caratteristiche granulometriche. In tale ottica andrà motivata anche la scelta di "stendere" uno spessore di due metri di materiale detritico sui piazzali, così come andrà chiarita l'effettiva fattibilità di alcune previsioni relative alla fruizione dell'area,*



quali, ad esempio la creazione di un punto di ristoro. Il progetto di risistemazione dovrà anche tenere conto del degrado determinato dall'attività estrattiva nei dintorni, comprensivo della riqualificazione dell'area boscata che è stata interessata dallo scarico del materiale detritico. Si dovrà anche verificare la possibilità di effettuare alcuni interventi di mitigazione e di risistemazione già in fase di coltivazione, visto che la cava è ubicata all'interno del Parco delle Apuane e visto l'evidente stato di degrado che si è determinato a seguito della coltivazione eseguita senza avere la possibilità di asportazione del materiale detritico. Si ricorda che in base all'Allegato 4 del PIT/PPR **la sostenibilità paesaggistica di un'attività estrattiva, deve essere valutata in considerazione della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale, ed il "doppio" progetto di risistemazione presentato, non appare garantire una riqualificazione paesaggistica coerente con le caratteristiche valoriali o di degrado descritti nello "Studio delle Componenti del Paesaggio" e con le misure di tutela e gli obiettivi del Piano Paesaggistico, ma appare piuttosto come una mera messa in sicurezza ed un riporto dei derivati di taglio nei piazzali.**

**NON OTTEMPERATO:** Nell'elaborato integrativo predisposto in merito alle richieste effettuate dal Settore Paesaggio, non viene data risposta ed anzi viene indicata una nota a relativa alla diversa "componente salute pubblica". Con la documentazione integrativa volontaria, è stato depositato un nuovo Elaborato L revisionato e delle nuove tavole progettuali di risistemazione revisionate, la Tavola 10p "**Progetto di risistemazione del sito estrattivo Castelbaito-Fratteta a 5 anni – Planimetria**" e la Tavola 12p "**Progetto di risistemazione del sito estrattivo Castelbaito-Fratteta a 10 anni – Planimetria.**" Nonostante la revisione progettuale dichiarata, il principio su cui si basa il progetto di risistemazione è il medesimo già esaminato in precedenza e basato sui seguenti assunti di seguito sintetizzati con un'estrapolazione dell'Elaborato progettuale L: "*La potenzialità del giacimento va ben oltre il periodo di coltivazione progettuale; ciò è confermato dall'osservazione della documentazione geologica a cui si rimanda. Pertanto le tavole di ripristino redatte, pur rappresentando il piano di messa in sicurezza e reinserimento ambientale del sito in ipotesi di sospensione dell'attività dopo l'esaurimento di questi lavori, vanno interpretate come lo "stato attuale" del successivo progetto di coltivazione e l'ipotesi di reinserimento ambientale dell'area come un'azione attuabile allorché la cava verrà definitivamente dimessa (...)* Il progetto di ripristino e rifunzionalizzazione della Cava Castelbaito-Fratteta viene redatto sia al termine dei primi 5 anni di lavorazione (prima e seconda fase) che al termine dei 10 anni di lavorazione (quarta e quinta fase di lavorazione) e potrà essere attuato al termine del progetto di coltivazione oggetto di rinnovo autorizzativo qualora la ditta intendesse chiudere il sito estrattivo; in caso contrario l'attività di cava proseguirà con la richiesta di un nuovo atto autorizzativo per i quattro cantieri oggetto di coltivazione." **Tale impostazione è confermata anche dal nuovo cronoprogramma inserito nell'Elaborato L revisionato, da cui emerge che ad eccezione dell'asportazione parziale dei ravaneti, tutte le opere di risistemazione ambientale saranno "eseguite se prevista la dismissione delle attività" e partiranno al 9° anno del progetto di coltivazione, terminando al 15° anno. Una tale impostazione non è in linea con il PIT/PPR né con il PABE approvato che per tale profilo ha ottemperato alle prescrizioni della Conferenza ex art.114 della LR65/2014; si richiama a tal fine l'art. 24 delle NTA del PABE riscritto a seguito della Conferenza ex art. 114:**

**Art. 24. Progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale**

1. Il progetto di risistemazione per messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell'area di escavazione, parte integrante del piano di coltivazione, deve essere strutturato per fasi operando la massima contestualità possibile tra coltivazione e ripristino.

- **Il progetto di risistemazione deve sempre essere presentato indipendentemente dalla vocazione estrattiva del sito estrattivo e deve includere la riqualificazione paesaggistica di aree compromesse da pregresse attività estrattive, come ad esempio le aree Ra del PABE;**





- Il medesimo progetto può anche prevedere una diversa destinazione dell'area estrattiva o di parti di essa e di conseguenza oltre a delle opere di sistemazione morfologica ed a degli interventi di recupero vegetazionale può essere ispirato anche ad un diverso uso dell'area;
  - Il progetto di risistemazione deve anche valutare la riqualificazione paesaggistica, attuata anche tramite interventi di ingegneria naturalistica, delle viabilità impostate sui ravaneti;
  - il progetto deve inquadrare l'intervento nel contesto paesaggistico, valutando gli effetti indotti dalle trasformazioni proposte sia dal punto di vista funzionale che percettivi, in riferimento alle peculiarità territoriali e alle tipologie di intervento;
  - il progetto deve altresì rappresentare gli effetti paesaggistici sulle componenti del paesaggio come definiti dal punto d) dell'Allegato IV del PIT/PPR., quali: I- Struttura idro-geomorfologica;
  - II- Struttura ecosistemica;
  - III- Struttura antropica;
  - IV- Elementi della percezione e fruizione (studio dell'intervisibilità);
  - V- Principali caratteri di degrado eventualmente presenti e criticità paesaggistiche, anche attraverso la lettura di rappresentazioni fotografiche, rendering, cartografie bidimensionali e tridimensionali, deve essere inoltre valutata la sostenibilità paesaggistica del progetto di coltivazione in considerazione della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale e valutata la coerenza del progetto di recupero/risistemazione e di riqualificazione paesaggistica con le caratteristiche valoriali o di degrado che emergono dal Quadro Valutativo del PABE ed indicate nel PIT/PPR.
- Il progetto di coltivazione per il rilascio di nuove autorizzazioni deve ottemperare quanto indicato al punto d) dell'Allegato 4 del PIT/PPR.

2. La fase di ripristino deve includere:

a) un rimodellamento geomorfologico del sito, la stessa di materiale idoneo per favorire la crescita di diverse specie di piante, arbusti e manto erboso;

b) la messa a dimora e attecchimento di piante, secondo le indicazioni e prescrizioni del Parco delle Alpi Apuane, nelle aree pianeggianti o a debole acclività;

c) opere di mitigazione per la stesa di materiale terroso e pulverulento, come la bagnatura dei cumuli.

3. Nel merito di altri aspetti connessi all'esercizio dell'attività estrattiva, occorre:

a) definire le modalità di raccolta delle acque meteoriche e le opere ad esse necessarie;

a) asportare tutti i materiali ed impianti presenti ed utilizzati nell'attività estrattiva;

b) definire gli interventi di stabilizzazione dei versanti, certificando la stabilità, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica;

c) mettere cartelli di pericolo lungo i cigli di cava raggiungibili dall'esterno ed eventualmente prevedere opere di recinzione con materiale ecosostenibile.

4. Non è consentito recintare le aree dismesse con reti in plastica o reti metalliche.

5. Non è consentito presentare progetti di ripristino ambientale che comportino solo la chiusura dell'area con recinzione e l'asportazione degli impianti ed attrezzature, senza che queste siano corredate da opere di rimodellamento morfologico e riqualificazione ambientale.

Il progetto di ripristino deve contenere un programma di monitoraggio che tratti i seguenti aspetti:

- rispetto del cronoprogramma, attraverso la definizione di obiettivi o miles stone
- qualità dei materiali in ingresso,
- qualità delle acque sotterranee,
- aspetti vegetazionali,
- rumore."



A conferma che il progetto di risistemazione presentato in sede di integrazioni è sostanzialmente il medesimo già esaminato in prima istruttoria, basti notare che il computo metrico predisposto per le due ipotesi progettuali è lo stesso. **Si prevede infatti un costo per la risistemazione attuata se la coltivazione termina dopo 5 anni pari a 169.955,81 euro ed un costo pari a 179.868,41 euro per la risistemazione attuata se la coltivazione termina dopo 10 anni.**

Del resto a livello testuale, le modifiche apportate all'elaborato L, consistono nel chiarire che all'interno del progetto di risistemazione è inclusa l'asportazione parziale **"del materiale detritico accumulato in cava e di quello accumulato nel ravaneto posto sul lato nord di cava Castelbaito-Fratteta."**

Si segnala infine che il progetto di risistemazione avrebbe dovuto prevedere il ripristino del sentiero CAI 174, come indicato all'art.31 delle NTA oltre che nell'Elaborato C1 del PABE approvato, di seguito richiamato **"Le attività di coltivazione hanno interrotto il sentiero 174, che dovrà quindi essere ritracciato in parte fuori dall'area contigua in parte lungo la viabilità esterna della cava a spese della società. Il nuovo tracciato dovrà essere concordato con il CAI di Carrara e una volta definito il percorso più idoneo dovrà essere presa in carico all'azienda la sua realizzazione e gestione, realizzando e mantenendo una adeguata segnaletica"**.

### **Conclusioni**

Per quanto sopra esposto, oltre a rilevare contraddittorietà negli elaborati che compongono il progetto, in particolar modo per quelle parti relative alla gestione dei ravaneti esistenti e dei nuovi detriti di escavazione determinati dal progetto in esame, si ritiene che **permangono i rilevati contrasti tra il progetto presentato con il PIT/PPR, oltre che con le prescrizione della Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR65/2014, nonché con il PABE approvato sia per quelle parti delle NTA che hanno ottemperato alle prescrizioni della Conferenza ex art.114, tra cui le norme relative al progetto di risistemazione, sia per le restanti parti.**

Cordialmente,

MG

Il dirigente del Settore  
Arch. Domenico Bartolo Scrascia